

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

VENERDÌ 23 APRILE 1976

Presidente del Presidente
CARON
indi del vice Presidente
BOLLINI

Intervengono il Ministro per le regioni Morlino e il Sottosegretario di Stato per il tesoro Abis.

La seduta ha inizio alle ore 11,35.

IN SEDE DELIBERANTE

« Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica recanti anticipazioni di benefici economici ai dipendenti della pubblica amministrazione » (2546), approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione).

Il senatore Carollo, relatore alla Commissione, illustra il provvedimento che intende predisporre la necessaria copertura finanziaria per i decreti del Presidente della Repubblica emanati in attuazione di accordi tra il Governo e i rappresentanti della federazione unitaria CGIL-CISL-UIL, nonché del-

le organizzazioni di categoria, in materia di miglioramenti economici ai dipendenti della pubblica amministrazione. Tali miglioramenti riguardano in primo luogo il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni nonché quello dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Sempre in base ad accordi intervenuti tra il Governo e i rappresentanti della federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e delle organizzazioni sindacali di categoria aderenti alla medesima, viene autorizzata la spesa di 33 miliardi e mezzo per l'anno finanziario 1975 e di 67 miliardi e mezzo per l'anno finanziario 1976, per la corresponsione, dal 1° luglio 1975, di una somma di lire 20.000 mensili a tutti i dipendenti pubblici, a titolo di anticipazione.

Il relatore, dopo aver analizzato le forme in cui si ottiene la copertura, raccomanda alla Commissione di approvare sollecitamente il provvedimento, anche in considerazione della vivissima attesa delle categorie interessate.

Intervengono i senatori Bacicchi, Rebecchini e Brosio.

Il senatore Bacicchi, preannunciando il voto favorevole del Gruppo comunista, sottolinea che il provvedimento realizza una

tappa significativa nel quadro di una revisione generale del trattamento economico dei dipendenti pubblici con qualifiche non dirigenziali.

Il senatore Rebecchini, motivando il voto favorevole del Gruppo della democrazia cristiana, osserva come le misure all'esame rappresentino uno sforzo non indifferente, sotto il profilo finanziario, che lo Stato compie per andare incontro alle giuste esigenze dei lavoratori dipendenti del settore pubblico: si tratta, prosegue l'oratore, di un altro concreto e qualificante esempio del lavoro che in quest'ultimo periodo ha caratterizzato l'attività della Commissione.

Il senatore Brosio dichiara di non poter condividere interamente il favore espresso dagli altri Gruppi parlamentari, pur rendendosi conto dei motivi d'urgenza e di necessità che consigliano l'adozione del provvedimento. In sostanza, a suo dire, non è accettabile un metodo di legiferazione che costringe il Parlamento ad accogliere in blocco decisioni operate a livello di accordi tra Governo e sindacati. Rendendosi comunque conto delle esigenze obiettive del personale dipendente interessato alle misure in discussione, misure peraltro in conflitto con la necessità di una politica di bilancio accorta e rigorosa, preannuncia l'astensione del Gruppo liberale.

Agli intervenuti replica il sottosegretario Abis, il quale, tra l'altro, fa rilevare che l'utilizzazione per la copertura di alcune disponibilità destinate a scopi produttivi iscritte per l'esercizio 1976, nel Fondo globale per spese in conto capitale, è stata dettata unicamente da motivi di urgenza e che, pertanto, in sede di Nota di variazione al bilancio 1976 — che il Governo sta predisponendo — si provvederà a riportare all'originario ammontare l'accantonamento utilizzato.

Vengono quindi approvati i sette articoli nonchè il provvedimento nel suo complesso.

Su proposta del presidente Caron la seduta viene brevemente sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 12, viene ripresa alle ore 12,30).

« Nuove disposizioni per la finanza regionale »
(2517).

(Discussione e approvazione con modificazioni).

Riferisce alla Commissione il senatore Rosa. In linea preliminare l'oratore osserva che il provvedimento, recependo le ripetute richieste delle Regioni, introduce modificazioni sostanziali agli articoli 8 (fondo comune) e 9 (fondo di sviluppo) della legge finanziaria 16 maggio 1970, n. 281. Ricordato che le questioni sostanziali erano già emerse nel corso dell'esame della legge sulla contabilità regionale, della quale la normativa in discussione rappresenta il naturale completamento funzionale, l'oratore procede nella disamina degli articoli del provvedimento.

All'articolo 1, che rivede la disciplina del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge n. 281, commisurando il suo ammontare, per gli esercizi finanziari 1977-1981, oltre che al gettito annuale delle quote dei tributi erariali indicati dal citato articolo 8 della legge n. 281, ad una quota del complesso delle entrate tributarie dello Stato, al netto dei proventi dei dazi e diritti doganali, delle entrate fiscali dei monopoli del lotto, delle lotterie e dei canoni radio-tv, il relatore preannuncia un emendamento sostitutivo del secondo comma, inteso a specificare che per l'esercizio finanziario 1976 la consistenza del fondo rimane in ogni caso determinata in lire 767.495.200.000. Per gli esercizi successivi la quota di tributi erariali destinati ad alimentare il fondo dovrebbe essere invece determinata in modo da assicurare che in ciascuno esercizio la consistenza del fondo non sia comunque inferiore a quella del 1976, maggiorata dall'applicazione della percentuale di incremento del gettito complessivo delle entrate statali quale risultante dalle previsioni di entrata del bilancio dello Stato di ogni anno finanziario rispetto a quello del 1976, sulla base dei progetti di bilancio presentati al Parlamento.

Tale emendamento, osserva il relatore, mentre garantisce alle Regioni il mantenimento di un flusso finanziario minimo, collega strettamente il processo di accrescimento delle disponibilità finanziarie regionali al-

l'andamento delle entrate tributarie dello Stato, con un meccanismo che garantisce, in ogni caso, per le Regioni la maggiore misura possibile di incremento percentuale.

Dopo aver analizzato il contenuto dell'articolo 2, che rivede il meccanismo del fondo regionale di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge n. 281, l'oratore preannuncia un emendamento secondo il quale la quota variabile nella costituzione di tale fondo dovrebbe risultare dalla applicazione, alla quota fissa di 315 miliardi, di un incremento corrispondente all'andamento della componente prezzi nella variazione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato intervenuta negli anni successivi al 1975, quale indicata dalla Relazione generale sulla situazione economica del Paese. Anche in questo caso, osserva il relatore, si tratta di introdurre un meccanismo innovativo destinato a convogliare alle Regioni un flusso costantemente crescente di risorse per scopi produttivi.

Dopo aver analizzato il contenuto dei restanti articoli del provvedimento, l'oratore conclude raccomandando la sua sollecita approvazione.

Si apre la discussione generale, nella quale intervengono i senatori Brosio, Bacicchi e Pala.

Il senatore Brosio, pur dichiarandosi d'accordo circa l'opportunità di garantire maggiori risorse finanziarie alle Regioni, esprime qualche perplessità in ordine alle modifiche che si intende introdurre nel meccanismo di alimentazione del fondo comune e del fondo di sviluppo: in particolare, si chiede se esse valgano effettivamente a garantire l'autonomia finanziaria delle Regioni. Inoltre, osserva che la indicizzazione dei citati fondi rischia di istituzionalizzare un meccanismo che recepisce rigidamente l'andamento del processo inflazionistico. L'ideale sarebbe invece garantire alle Regioni una solida autonomia finanziaria sulla base di tributi propri; concludendo, l'oratore preannuncia l'astensione del Gruppo liberale.

Il senatore Bacicchi dichiara che il provvedimento è opportuno nella contingente situazione, anche se non affronta in modo globale e completamente soddisfacente il pro-

blema della finanza regionale; preannuncia pertanto l'astensione del Gruppo comunista.

Il senatore Pala, esprimendo invece il pieno consenso del Gruppo democristiano alle misure in discussione, osserva che esse rappresentano una tappa fondamentale per un pieno riconoscimento della funzione centrale delle Regioni nell'ordinamento costituzionale.

Agli intervenuti replica il ministro Morlino; dopo aver fornito alcuni chiarimenti richiesti dai senatori Bacicchi e Pala, dichiara di consentire pienamente con gli emendamenti proposti dal relatore; se accolti, sarà possibile varare un provvedimento che, sulla linea delle indicazioni poste dalla Costituzione, recependo i problemi e le esigenze emerse dal concreto sviluppo delle autonomie regionali, consentirà un dispiegamento pieno dei poteri demandati alle Regioni. Si tratta in sostanza di predisporre un meccanismo idoneo a recepire gli effetti della legge n. 281, realizzando un nuovo assetto della finanza regionale suscettibile di essere ulteriormente riconsiderato alla luce delle esigenze concrete delle stesse Regioni. Concludendo, l'oratore dichiara che il provvedimento in discussione, unitamente a quello sulla contabilità regionale, approvato ieri dalla Commissione, rappresenta un punto essenziale e qualificante sulla via del risanamento della finanza pubblica. Si passa quindi all'esame degli articoli.

All'articolo 1 la Commissione respinge un emendamento al primo comma, presentato dal Gruppo comunista, inteso a non limitare l'operatività del provvedimento al quinquennio 1977-1981.

Viene quindi approvato l'emendamento del relatore, sostitutivo del secondo comma. Infine la Commissione approva l'articolo 1 con le modifiche introdotte.

All'articolo 2, primo comma, la Commissione respinge un emendamento di parte comunista inteso anch'esso ad eliminare il termine del 1981. Approva invece l'emendamento al punto b) preannunciato dal relatore.

Viene quindi respinto un emendamento comunista, modificativo della lettera c) del-

l'articolo 2. Infine la Commissione approva l'articolo 2 con la modifica in precedenza accolta.

Senza modifiche vengono quindi approvati gli articoli 3, 4, 5 e 6.

Per dichiarazioni di voto prendono la parola i senatori Bollini, Brosio e Rebecchini.

Il senatore Bollini, confermando l'astensione del Gruppo comunista, esprime apprezzamento per la buona volontà dimostrata dal Governo che ha consentito di introdurre notevoli miglioramenti al testo originario.

Il senatore Brosio, dichiarandosi consapevole dei motivi d'urgenza che consigliano di non frapporre ostacolo al varo del provvedimento, anche in mancanza di valide proposte alternative, riconferma l'astensione del Gruppo liberale.

Il senatore Rebecchini ribadendo il voto favorevole del Gruppo della democrazia cristiana, osserva che il provvedimento all'esame, insieme a quelli sul rifinanziamento dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e sulla contabilità regionale, dimostra in concreto la possibilità di raggiungere positive intese in sede parlamentare sulle questioni di più rilevante interesse nell'attuale situazione politico-economica.

Il relatore Rosa, dopo avere espresso parole di vivo ringraziamento per la collaborazione attiva di tutte le forze politiche e per l'azione del presidente Caron e del ministro Morlino, sottolinea che il largo consenso raggiunto sul provvedimento testimonia della maturità democratica delle forze presenti in Parlamento e della proficuità di un metodo di confronto dialettico, aperto e concreto, sui contenuti.

Il presidente Caron si associa alle considerazioni espresse dal relatore, esprimendo viva soddisfazione per l'operato della Commissione.

Infine viene approvato il disegno di legge nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 13,50.

FINANZE E TESORO (6^a)

VENERDÌ 23 APRILE 1976

Presidenza del Presidente
VIGLIANESI
indi del Vice Presidente
SEGNANA

Intervengono il ministro delle finanze Stammati ed i sottosegretari di Stato per le finanze Pandolfi e per il tesoro Mazzarrino.

La seduta ha inizio alle ore 10,05.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Aumento del fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e Gorizia di cui alla legge 18 dicembre 1975, n. 908** » (2542), approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione).

Il senatore Assirelli illustra ampiamente il disegno di legge con il quale viene nuovamente finanziato il fondo di rotazione per le iniziative economiche nel territorio di Trieste e Gorizia, raccomandando l'approvazione del provvedimento.

Vengono quindi pronunciate dichiarazioni di voto favorevole da parte dei senatori Lepre, Marangoni, Bergamasco e Martina.

La Commissione, dopo brevi parole del sottosegretario Mazzarrino, approva senza modifiche i sette articoli nonchè il disegno di legge nel suo complesso.

« **Verifica e riscontro di bollette vincenti del lotto** » (2541), approvato dalla Camera dei deputati.

(Approvazione).

Il relatore Assirelli illustra il provvedimento con il quale si opera uno snellimento della procedura in materia di verifica e riscontro delle bollette vincenti del gioco del lotto, raccomandandone l'approvazione. La Commissione approva l'articolo unico del disegno di legge.

« **Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza** » (2543), approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione).

Il senatore Ricci illustra ampiamente il disegno di legge con il quale viene fissato il principio del collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica salariale determinando in tal modo una sostanziale rivalutazione di tali pensioni; il relatore, dopo aver dettagliatamente spiegato la natura e la portata delle norme della complessa materia, raccomanda l'approvazione del provvedimento, pur affermando che la necessità di una urgente approvazione in alcuni casi ha condotto a soluzioni che meritano una più ponderata valutazione.

Il senatore De Falco afferma che il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati non elimina alcune sperequazioni esistenti nel settore: preannuncia pertanto alcuni ordini del giorno di analogo tenore di quelli presentati nell'altro ramo del Parlamento.

Il senatore Assirelli annuncia il voto favorevole del Gruppo democratico cristiano al provvedimento, che giudica un importante passo nella via della perequazione del settore pensionistico.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore Bergamasco, il senatore Paziienza afferma che, pur nella consapevolezza delle manchevolezze del provvedimento, il Gruppo del MSI - Destra nazionale voterà a favore del provvedimento. Anche il senatore Buzio si dichiara favorevole. Replica quindi il senatore Ricci, ricordando che il provvedimento pone le categorie dei pensionati in una posizione di forza che non può non essere apprezzata dai membri della Commissione. Avverte anche che non si considerano assorbiti i disegni di legge di iniziativa parlamentare in materia assegnati alla Commissione: dai quali pertanto potranno, in seguito, trarsi utili spunti per eventuali miglioramenti alla normativa fissata con la deliberazione odierna.

Il sottosegretario Mazzarrino ribadisce l'eccezionale importanza del provvedimento,

che tutela il lavoratore in pari modo, sia che si trovi ancora in servizio sia che si trovi in quiescenza. Afferma quindi che il Governo valuta il disegno di legge come un primo passo verso il riassetto e la perequazione di tutto un settore il cui riordino s'è reso difficile per il fiorire ed il moltiplicarsi di posizioni autonome.

La Commissione quindi fa propri quattro ordini del giorno di tenore analogo a quelli approvati presso l'altro ramo del Parlamento, che vengono accolti come raccomandazione dal rappresentante del Governo.

Vengono approvati senza modifiche i 37 articoli nonchè le tabelle allegate. Infine la Commissione approva, all'unanimità, il disegno di legge nel suo complesso.

« **Disciplina dei rapporti sorti in base al decreto-legge 27 dicembre 1975, n. 688, concernente la Cassa depositi e prestiti** » (2525), d'iniziativa del deputato Gasco, approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito della discussione e approvazione).

Essendosi nella seduta di ieri già svolta la discussione generale, la Commissione, con il voto contrario del Gruppo comunista, approva l'articolo unico di cui si compone il disegno di legge.

IN SEDE REFERENTE

« **Conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, concernente misure urgenti in materia tributaria** » (2473).

(Seguito e conclusione dell'esame).

La Commissione, essendosi chiusa la discussione nella seduta del 21 aprile scorso, passa all'esame degli articoli del decreto-legge.

Gli articoli da 1 a 6 vengono accolti senza modificazioni. Successivamente è accolto l'articolo 7 in un nuovo testo presentato dal Governo, in cui (tenendo conto delle osservazioni espresse nel parere della Commissione giustizia) si abbrevia a 5 anni il termine di prescrizione dell'azione per il recupero dell'imposta, mentre si eleva allo stesso periodo di 5 anni il termine di prescrizione per il diritto al rimborso dell'imposta indebitamente pagata.

La Commissione accoglie quindi gli articoli 8 e 9 con due modifiche di carattere formale presentate dal Governo, nonché gli articoli 10 e 11 nel testo originario. Anche l'articolo 12 viene accolto senza modificazioni dopo che il sottosegretario Pandolfi, rispondendo ad una richiesta del senatore Pazienza volta a elevare il termine stabilito nel secondo comma per la presentazione delle denunce, ha chiarito che il termine di 40 giorni corrisponde a quello sempre usato per le denunce ai fini delle imposte di fabbricazione; anche il senatore Segnana si dice contrario a modificare il suddetto termine.

La Commissione accoglie quindi, con una correzione di carattere formale suggerita dal Governo, l'articolo 13 e successivamente, senza modificazioni, gli articoli dal 14 al 19.

Viene poi accolto l'articolo 20 in una nuova formulazione presentata dal Governo — tenendo conto dei suggerimenti espressi in sede di Sottocommissione — di carattere più restrittivo rispetto alla norma originaria, dopo che il sottosegretario Pandolfi ha fornito alcuni chiarimenti al senatore Borsari sulla portata del nuovo testo.

Gli articoli 21, 22, 23 sono quindi accolti nel testo originario; all'articolo 24 il relatore alla Commissione, senatore Segnana, presenta un emendamento volto ad esonerare dall'aumento dei tributi i detentori di alcoli in quantità inferiore a 500 litri idrati (anziché 200 come nel testo originario): l'emendamento, col parere favorevole del Governo, viene accolto dalla Commissione.

Dopo aver accolti gli articoli da 25 a 28 del decreto-legge nel testo originario, la Commissione approva — dopo un breve dibattito nel quale intervengono i senatori Segnana, Ricci, De Falco, Pazienza (che esprime perplessità sull'aumento dell'IVA sugli spettacoli cinematografici) ed il sottosegretario Pandolfi (che rispondendo al senatore Pazienza fornisce chiarimenti e assicurazioni sulla disponibilità del Governo ad approfondire alcuni aspetti del problema) — un testo sostitutivo dell'articolo 29 che il Governo presenta tenendo conto del dibattito svoltosi sull'argomento in sede di Sottocommissione.

Con tale nuova formulazione vengono esclusi dall'aumento dell'IVA stabilito nel decreto-legge le acque minerali, le preparazioni alimentari contenenti cacao, nonché gli spettacoli teatrali, ivi compresi gli spettacoli di burattini e marionette e le attività circensi e dello spettacolo viaggiante; viene poi previsto il passaggio dall'aliquota del 12 a quella del 6 per cento per gli apparecchi di ortopedia e di protesi dentarie, acustiche e oculistiche; infine viene chiarito che le autovetture da fuoristrada di cilindrata superiore ai 2.000 centimetri cubici, ad esclusione di quelle adibite ad uso pubblico, rientrano tra le autovetture sottoposte ad aliquota maggiorata.

Anche all'articolo 30 il Governo presenta un emendamento sostitutivo, che recepisce alcune esigenze emerse in Sottocommissione: è previsto che gli alberghi, i ristoranti ed i pubblici esercizi (ad esclusione delle mense aziendali che restano sottoposte all'aliquota del 6 per cento) paghino, sulle loro prestazioni, una aliquota del 9 in luogo di quella del 12 per cento prevista dal testo originario dell'articolo 29 del decreto-legge; restano ferme le aliquote stabilite per gli altri prodotti nel testo originario dell'articolo 30. Il senatore Borsari propone di introdurre una differenziazione nel trattamento delle autovetture di cilindrata inferiore ai duemila centimetri cubici, al fine di lasciare al 6 per cento l'aliquota sulle utilitarie; dopo che il ministro Stammati ha dichiarato di non poter accettare, il senatore Borsari dichiara a sua volta di non insistere, riservandosi di ripresentare la proposta suddetta all'Assemblea.

La Commissione accoglie nel testo originario gli articoli 31 e 32; quindi il sottosegretario Pandolfi presenta un emendamento sostitutivo del 6° comma dell'articolo 33, che prevede che l'integrazione della tassa sulle concessioni governative debba essere corrisposta congiuntamente al pagamento della tassa stessa per l'anno 1977: il senatore Lepre dichiara di riservarsi di presentare in Assemblea, eventualmente, un emendamento soppressivo dell'articolo. Quindi la Commissione accoglie l'articolo con l'emendamento governativo.

All'articolo 34 il senatore Paziienza prospetta l'opportunità di un maggior aumento dell'interesse sui depositi bancari, in considerazione dell'aumentata remunerazione del capitale causata dal recente aumento del tasso di sconto, ma dichiara di non insistere in tale proposta dopo che il ministro Stammati ha sottolineato l'importanza di non scoraggiare il risparmio; l'articolo 34 viene quindi accolto nel testo originario e così pure l'articolo 35.

Viene quindi accolto l'articolo 36 del decreto-legge, con un comma aggiuntivo presentato dal Governo nel quale si stabilisce che le disposizioni contenute negli articoli da 1 a 30 del decreto stesso avranno efficacia fino al 31 dicembre 1977.

La Commissione passa quindi ad esaminare gli emendamenti introducenti articoli aggiuntivi al disegno di legge in conversione.

Vengono accolti due articoli, presentati dal Governo. Con il primo di essi si prevedono modalità semplificate per il rilascio di certificati concernenti la presentazione della dichiarazione dei redditi, mentre con l'altro si stabilisce che le esattorie delle imposte rimaste vacanti siano affidate in gestione all'esattore del capoluogo della provincia e che, per la riscossione dei residui relativi a tali esattorie, la prescrizione rimanga sospesa dalla data in cui l'esattoria è rimasta vacante sino al novantesimo giorno successivo alla notificazione del decreto prefettizio di affidamento del servizio esattoriale; prima che tale ultimo articolo venga approvato, il Sottosegretario per le finanze fornisce assicurazioni, ai senatori De Falco e Paziienza, circa la continuità del rapporto di lavoro dei dipendenti da tali esattorie, nonché notizie sul numero e la dislocazione delle esattorie stesse.

Il senatore Assirelli illustra quindi un emendamento, a sua firma, aggiuntivo di un articolo al disegno di legge di conversione, che eleva la misura del compenso per la notifica degli atti dell'Amministrazione delle finanze e detta altre norme per regolare la materia, stabilendo che le disposizioni in oggetto avranno efficacia fino a quando non sarà disciplinato con apposita legge il servizio di notificazione degli atti dell'Ammini-

strazione finanziaria. Il senatore Borsari, pur riconoscendo le esigenze di cui si dà carico l'emendamento del senatore Assirelli, si dice contrario ad una normativa che ha carattere disorganico, e sollecita l'approvazione della legge di riforma del settore, prospettando la presentazione di un ordine del giorno per invitare il Governo ad emanare sollecitamente la normativa in oggetto; dopo che il rappresentante del Governo ha espresso parere favorevole sull'articolo aggiuntivo dichiarando altresì di essere disposto ad accettare l'ordine del giorno prospettato dal senatore Borsari, l'articolo aggiuntivo viene accolto dalla Commissione con l'astensione dei senatori del Gruppo comunista.

La Commissione accoglie poi un altro articolo aggiuntivo, presentato dal Governo, col quale si stabilisce che l'imposta sul valore aggiunto sui corrispettivi dovuti dagli esercenti di sale cinematografiche ai distributori di film si applica con l'aliquota del 12 per cento per le programmazioni cinematografiche effettuate a decorrere dal 18 marzo 1976.

Il sottosegretario Pandolfi illustra un ulteriore emendamento aggiuntivo di un articolo al disegno di legge di conversione. L'articolo prevede che il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 30 settembre 1976 decreti aventi valore di legge per l'istituzione di un doppio mercato della benzina con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi: 1) a ciascun proprietario di autoveicolo, motoveicolo o ciclomotore, sarà assegnato un quantitativo mensile di benzina ad un prezzo inferiore a quello stabilito per il consumo libero; 2) la benzina a prezzo ridotto sarà assegnata a condizione che risultino corrisposte la tassa di circolazione ed il premio di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile nei casi prescritti; 3) la differenza di prezzo sarà assicurata attraverso una diversa incidenza dell'imposta di fabbricazione sul consumatore finale; 4) la diversa incidenza fiscale dovrà essere determinata in modo da non variare il gettito globale dell'imposta; 5) l'organizzazione del doppio mercato della benzina dovrà essere predisposta secondo criteri di semplicità e di snellezza delle procedure e degli

adempimenti amministrativi, demandandosi a norme regolamentari da emanarsi dai Ministri competenti le modalità di attuazione e di controllo; 6) saranno stabilite sanzioni di carattere penale e amministrativo per prevenire e reprimere ogni attività illecita e fraudolenta nella distribuzione e nell'utilizzazione del carburante a prezzo ridotto, nonché per l'inosservanza delle disposizioni contenute nei decreti delegati e nelle norme regolamentari.

Il sottosegretario Pandolfi, in particolare, dichiara che il Governo ha ritenuto di dover conservare, nonostante le perplessità sollevate da alcune parti in sede di Sottocommissione, il criterio direttivo di cui al punto 4) in quanto una riduzione del gettito delle imposte di fabbricazione comporterebbe inaccettabili difficoltà per il bilancio del 1977.

Sull'emendamento governativo si apre un breve dibattito.

Il senatore Bergamasco esprime perplessità sia sulla introduzione del doppio mercato della benzina (soprattutto attraverso una legge di delega), sia sulle modalità previste, riservando di dichiarare in Assemblea la posizione assunta dal Gruppo liberale al riguardo; anche il senatore Ricci esprime perplessità, dichiarandosi contrario alla delega che ritiene inopportuna e non idonea a raggiungere i risultati che ci si vorrebbe prefiggere. Favorevole alla misura in esame è invece il senatore Buzio, mentre il senatore Borsari si dice favorevole all'introduzione del doppio mercato della benzina, ma dichiara la propria opposizione al punto 4) dell'emendamento governativo ed illustra un proprio emendamento sostitutivo dell'articolo aggiuntivo presentato dal Governo. Favorevole alla norma si dichiara il senatore Lepre, pur condividendo alcune delle perplessità esposte dal senatore Borsari; il senatore Paziienza si dichiara invece contrario all'introduzione del doppio mercato; il senatore Segnana infine, a titolo personale, ribadisce le perplessità espresse già in precedenza sulla misura.

Quindi, dopo che il senatore Borsari ha dichiarato di riservarsi di presentare all'Assemblea il proprio emendamento, la Commissione accoglie l'emendamento governativo, ad eccezione del punto 4) di esso che risulta non accolto.

Successivamente il sottosegretario Pandolfi preannuncia un ulteriore articolo aggiuntivo — che il Governo si riserva di presentare all'Assemblea — con il quale si stabilisce che le norme contenute nel disegno di legge di conversione avranno effetto dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'onorevole Pandolfi preannuncia altresì la presentazione all'Assemblea di altri emendamenti, aggiuntivi di articoli al disegno di legge di conversione, la cui formulazione tecnica è ancora allo studio: avranno ad oggetto misure rivolte a prevenire, nonché a facilitare la repressione, delle evasioni all'imposta sul valore aggiunto.

Il senatore Borsari illustra successivamente un emendamento aggiuntivo di un articolo al disegno di legge di conversione (reca le firme dei senatori Borsari, Marangoni, Pina, Borraccino, De Falco, Poerio e Fabbrini), volto a stabilire l'obbligo della presentazione da parte del Governo dei preventivi annuali di cassa per le entrate e per le spese nonché di un rendiconto trimestrale di cassa relativo alla gestione di bilancio e di tesoreria: dopo che il sottosegretario Pandolfi ha dichiarato che il Governo non può esprimersi allo stato degli atti sull'argomento e si riserva di farlo in Assemblea, il senatore Borsari si riserva a sua volta di ripresentare l'emendamento stesso in Aula. Lo stesso oratore solleva quindi il problema relativo alla restrizione indiscriminata del credito conseguente al recente aumento del tasso di sconto: dopo che il Sottosegretario per le finanze ha dichiarato che il Governo risponderà in argomento in Assemblea, il senatore Borsari si riserva di risollevare — con gli opportuni strumenti procedurali — il problema di fronte all'Assemblea.

Infine, dopo che il senatore Lepre ha dichiarato di riservarsi di esprimere un giudizio definitivo sul disegno di legge in Assemblea, la Commissione, a maggioranza, dà mandato al senatore Segnana di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge, con le modificazioni sopra accolte, e di chiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

La seduta termina alle ore 13,20.

ISTRUZIONE (7ª)

MARTEDÌ 27 APRILE 1976

Seduta antimeridiana

Presidenza del Presidente
CIFARELLI
indi del Vice Presidente
PAPA

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Spitella.

La seduta ha inizio alle ore 11.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Su proposta del Presidente si conviene che la Commissione terrà seduta, oltre che nel pomeriggio e stamane (come già stabilito), anche giovedì 29.

IN SEDE DELIBERANTE

« Contributo straordinario all'ente autonomo denominato "Triennale di Milano" » (2553), di iniziativa dei deputati Meucci ed altri, approvato dalla Camera dei deputati;

« Contributo straordinario all'ente autonomo "Esposizione quadriennale nazionale d'arte di Roma" » (2554), di iniziativa dei deputati Meucci ed altri, approvato dalla Camera dei deputati;

« Contributo autonomo all'Ente autonomo "La Biennale di Venezia" » (2555), di iniziativa dei deputati Mariani ed altri, approvato dalla Camera dei deputati;

« Norme per il funzionamento della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena » (2566), di iniziativa dei deputati Bardotti e Ferni Mario, approvato dalla Camera dei deputati.

(Rinvio della discussione).

Il presidente Cifarelli informa che sui quattro disegni di legge in titolo le Commissioni affari costituzionali e bilancio devono ancora esprimere il loro parere; in attesa di tale parere, pertanto, la discussione viene rinviata ad altra seduta.

« Concessione di un contributo annuo a favore dell'Associazione "Don Giuseppe De Luca" con sede in Roma » (228-B), di iniziativa dei senatori De Vito ed altri, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.
(Discussione e approvazione).

Il senatore Scaglia, in sostituzione del relatore Ermini, illustra favorevolmente le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo approvato dal Senato, concernenti la decorrenza del contributo annuo a favore dell'Associazione « Don Giuseppe De Luca » (dall'esercizio finanziario 1976 anziché dal 1972) nonché la vigilanza su detta associazione da parte del Ministero dei beni culturali e ambientali anziché dei Ministeri della pubblica istruzione e dell'interno.

Segue quindi la discussione generale nella quale intervengono i senatori Valitutti, Piovano e Pieraccini, che si dichiarano favorevoli al provvedimento. Si passa all'esame degli articoli: sono approvate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati agli articoli 1 e 2, indi il provvedimento nel suo complesso.

« Modifica dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 1952, n. 1463: "Statizzazione delle scuole elementari per ciechi" » (2503), di iniziativa dei deputati Belussi Ernesta ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.
(Discussione e approvazione).

Il relatore Moneti illustra ampiamente, in senso favorevole, il disegno di legge inteso a consentire — con un'apposita modifica all'articolo 1 della legge 26 ottobre 1952, numero 1463 — che l'obbligo scolastico, per i fanciulli ciechi, sia adempiuto, oltre che nelle apposite scuole speciali, anche nelle classi ordinarie delle pubbliche scuole, dotate, all'uopo, dei necessari servizi di sostegno ed attrezzature specialistiche.

L'iniziativa legislativa, sottolinea l'oratore, si basa, fra l'altro, su esperienze largamente valide e positive di coeducazione tra vedenti e non vedenti, ormai in atto in numerose province e tende all'obiettivo di un sempre maggiore inserimento degli *handicappati* nella scuola normale e nella società.

Segue la discussione cui prendono parte i senatori Valitutti, Piovano, Burtulo, Urbani, Moneti ed il presidente Cifarelli.

Il senatore Valitutti — premesso che l'inserimento degli *handicappati*, e in particolare dei ciechi, nella scuola comune, non può prescindere dalla sussistenza di adeguate attrezzature specialistiche e di personale insegnante preparato a tale scopo, pena il rischio di svantaggiare gli stessi fanciulli bisognosi di particolare assistenza — si dice preoccupato che il provvedimento porti ad eliminare gli incentivi e gli stimoli alla istituzione delle scuole speciali.

Preannuncia quindi un emendamento al primo comma dell'articolo unico, mirante a precisare che la effettiva dotazione delle scuole pubbliche, delle necessarie integrazioni specialistiche e dei servizi di sostegno è condizione per la frequenza dei non vedenti.

Sono favorevoli i senatori Piovano e Burtulo, il quale si chiede, in riferimento all'emendamento del senatore Valitutti, se non possa trovarsi un diverso strumento procedurale per esprimere l'esatta interpretazione del primo comma dell'articolo in questione, in considerazione, sottolinea l'oratore, della necessità di concludere al più presto l'*iter* legislativo.

In seguito a un suggerimento del presidente Cifarelli, il senatore Valitutti dichiara di trasformare il proprio emendamento in ordine del giorno.

Quindi il senatore Urbani, si sofferma sul problema della necessaria dotazione di attrezzature specialistiche nelle scuole normali frequentate da ciechi.

Replicano il relatore Moneti (che sottolinea le garanzie offerte per tale categoria di *handicappati* dal provvedimento in esame e da tutta la normativa vigente in materia di scuole speciali) e il sottosegretario Spitella, secondo il quale il provvedimento in esame (cui è favorevole) va in direzione della normativa auspicata nella risoluzione recentemente approvata dalla Commissione sul problema degli *handicappati* e fa rilevare che le esplicitazioni emerse nel corso del dibattito ne chiariscono la portata che mira, da un lato ad assicurare ai ciechi anche la frequenza di scuole pubbliche normali

dotate di adeguate attrezzature e dall'altro a ribadire l'utilità della frequenza delle scuole speciali laddove non è possibile disporre subito di scuole comuni opportunamente attrezzate. Dichiaro quindi di accogliere l'ordine del giorno del senatore Valitutti.

Dopo un ulteriore intervento del senatore Urbani, in ordine ai doveri che incombono in detta materia sullo Stato e sugli enti locali obbligati, su richiesta del senatore Burtulo l'ordine del giorno è messo ai voti e approvato. Quindi viene approvato il disegno di legge nel suo articolo unico.

« Disposizioni sulla pubblicità delle sedute degli organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato » (2336);

« Norme riguardanti la pubblicità degli organi collegiali della scuola » (2384), di iniziativa dei senatori Piovano ed altri;

« Pubblicità delle sedute degli organismi scolastici collegiali e altre modificazioni ai decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, nn. 416, 417 e 420 » (2495), di iniziativa dei senatori Pieraccini e Bloise.

(Seguito della discussione e rinvio).

Dopo un breve intervento introduttivo, il presidente Cifarelli ricorda i termini della discussione svoltasi nella seduta del 22 aprile; quindi prende la parola il relatore Burtulo che, ad integrazione della precedente esposizione, illustra le parti del disegno di legge n. 2495 concernenti ulteriori modifiche ai decreti del Presidente della Repubblica nn. 416, 417 e 420 del 31 maggio 1974.

Passando ad illustrare dettagliatamente l'articolato, esprime riserve sull'attribuzione alle Regioni, prevista nell'articolo 2 del citato disegno di legge n. 2495, della competenza a suddividere il territorio in distretti scolastici, trattandosi di materia che si incardina nell'ordinamento della scuola statale e pertanto deve restare, a parere del relatore, di competenza statale.

Aggiunge quindi di non avere in via di massima eccezioni da avanzare sul contenuto degli articoli 3 (nuove dimensioni dei distretti scolastici) e 4 (modalità di erogazione dei fondi ai vari consigli scolastici). Avanza delle perplessità, di natura sostanziale, sugli articoli 5 (nomina dei revisori dei conti)

e 6 (abrogazione dei regolamenti-tipo predisposti dal Ministero della pubblica istruzione) e, di natura formale, sul contenuto dell'articolo 7, relativo alla composizione delle liste dei candidati nelle elezioni degli organi collegiali.

Passando ad illustrare le modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974, contenute nei successivi articoli del predetto disegno di legge n. 2495, il relatore si rimette al giudizio della Commissione per il contenuto dell'articolo 8, concernente la copertura dei posti di maestro elementare nelle scuole annesse ai convitti nazionali e agli educandati femminili dello Stato; esprime riserve, anche in riferimento ai riflessi di natura finanziaria, sugli articoli 9 (riconoscimento di servizi prestati nelle scuole secondarie sia annesse ai convitti nazionali sia legalmente riconosciute e gestite dai comuni e dalle province) e 11 (esonero dall'insegnamento del docente che sostituisca il direttore didattico o preside). Aggiunge infine di non avere particolari osservazioni da fare nè sull'articolo 10, riguardante la estensione di particolari norme per concorsi a posti direttivi, nè sull'articolo 12, concernente l'interpretazione autentica dell'articolo 12, primo comma, del decreto delegato n. 420 del 1974 (copertura, per incarico, di posti di personale non insegnante). Il relatore Burtulo conclude sottolineando l'opportunità di accantonare la discussione delle parti testè illustrate del disegno di legge n. 2495, in attesa del parere della Commissione bilancio e di avviare la discussione congiunta dell'articolo 1 del citato provvedimento con i disegni di legge nn. 2336 e 2384, per i quali si riserva di illustrare, in un secondo momento, il testo da lui stesso predisposto secondo il mandato conferitogli dalla Commissione.

Dopo interventi del presidente Papa e del senatore Stirati — che si dicono d'accordo sulle proposte del relatore Burtulo circa l'ulteriore svolgimento del corso della procedura — si apre la discussione; prendono la parola i senatori Valitutti e Urbani.

Il senatore Valitutti si dichiara favorevole alla pubblicità delle riunioni del consiglio scolastico distrettuale che — egli precisa — come organismo civico ha, in ordine allo svolgimento delle proprie sedute, le stesse caratteristiche dei consigli comunali.

La stessa pubblicità non si può invece attribuire, sottolinea l'oratore, alle sedute dei consigli di istituto o di circolo, paragonabili nella sostanza a consigli di amministrazione elettivi, con limitata competenza, non proprio di enti ma di stabilimenti pubblici. Il problema che sorge al riguardo è di coerenza giacchè, egli precisa, rendendo pubbliche le riunioni dei consigli di istituto e di circolo altrettanto bisognerebbe fare — ad esempio — per gli ospedali o le università che rientrano ugualmente nella categoria degli stabilimenti pubblici. Altro motivo per cui il senatore Valitutti si dichiara contrario è che la pubblicità delle sedute di detti organi si risolverebbe non in un vantaggio ma in un danno per la funzionalità degli organi scolastici stessi che finirebbero con l'essere padroneggiati dai vari gruppi politici organizzati, presenti alle riunioni.

Ad evidenziare le ragioni dell'atteggiamento favorevole dei senatori comunisti alla pubblicità delle sedute degli organi in questione, interviene ampiamente il senatore Urbani, che sottolinea la necessità di proseguire nel processo di democratizzazione della gestione scolastica e sulla necessità di mantenere un costante rapporto tra elettori ed eletti negli organismi scolastici. Pone quindi l'accento sulla opportunità di riconoscere al più presto il principio della pubblicità in questione, che a suo dire costituirà un ulteriore elemento di stimolo e di ordine nella vita democratica della scuola. Si intrattiene quindi dettagliatamente sul testo presentato dal relatore Burtulo manifestando motivi di assenso e ragioni di dissenso.

Il seguito della discussione è poi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,10.

Seduta pomeridiana

Presidenza del Presidente

CIFARELLI

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Spitella.

La seduta ha inizio alle ore 17,45.

IN SEDE REFERENTE

« Istituzione dell'Università degli studi di Trento » (2483), d'iniziativa dei senatori Berlanda ed altri.

(Richiesta di trasferimento in sede deliberante).

Il presidente Cifarelli sottopone alla Commissione la proposta di chiedere, per il disegno di legge in titolo, il mutamento di sede.

Aderiscono i senatori Pieraccini e Burtulo. Dichiarano di non opporsi i senatori Valitutti (che si dice preoccupato per gli altri provvedimenti di statizzazione di riconosciuta priorità), Papa (che rileva come se non ci fosse stato ritardo, da parte del Governo, nella presentazione dei provvedimenti di propria competenza, il Parlamento avrebbe avuto tutto il tempo per approfondire anche la questione dell'Università di Trento) ed Urbani, che sottolinea il valore prevalentemente indicativo della richiesta che la Commissione si accinge a formulare, aggiungendo inoltre il rilievo che il passaggio alla sede deliberante non potrà comunque costituire un tardivo alibi nè per la mancata, tempestiva iniziativa che doveva essere presa, per la statizzazione dell'Università di Trento, dallo stesso ministro Malfatti, nè per l'atteggiamento di sostanziale disinteresse da lui invece assunto.

Alla richiesta di mutamento di sede aderisce anche il sottosegretario Spitella, che spiega i motivi dell'*iter* seguito, da parte del Governo, di fronte al problema in questione.

Il presidente Cifarelli prende atto dell'unanime orientamento emerso sulla propria proposta ed avverte che verrà immediata-

mente comunicata al Presidente del Senato; quindi il senatore Berlanda rivolge alla Commissione parole di ringraziamento per la sensibilità dimostrata.

IN SEDE DELIBERANTE

« Disposizioni sulla pubblicità delle sedute degli organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato » (2336);

« Norme riguardanti la pubblicità degli organi collegiali della scuola » (2384), d'iniziativa dei senatori Piovano ed altri;

« Pubblicità delle sedute degli organismi scolastici collegiali e altre modificazioni ai decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, nn. 416, 417 e 420 » (2495), d'iniziativa dei senatori Pieraccini e Bloise.

(Seguito della discussione e rinvio).

Si riprende il dibattito sospeso questa mattina.

Intervengono i senatori Moneti, Niccoli, Dinaro, Piovano, Stirati, Dante Rossi e il presidente Cifarelli.

Il senatore Moneti ricorda i lavori preparatori della legge delega, per contestare l'affermazione secondo cui il Parlamento si sarebbe astenuto dal prendere posizione, a suo tempo, sul tema della pubblicità delle sedute degli organi collegiali; ritiene quindi del tutto conforme alla volontà del legislatore la linea seguita dal ministro Malfatti nella interpretazione applicativa delle disposizioni sia della legge n. 477 del 1973, sia dei decreti delegati, e poi, nel sottolineare le diversità (di natura, di composizione e di funzioni) esistenti fra gli organismi scolastici e i consessi di governo degli enti territoriali, afferma che nella scuola la piena realizzazione del principio della partecipazione viene garantita, non tanto con la ammissione del pubblico alle riunioni a livello di istituto, quanto con la attivazione delle assemblee delle varie componenti (studenti, famiglie, personale della scuola), rilevando ancora come la pubblicità delle sedute non sia prevista nè per i consigli di facoltà nè di amministrazione a livello universitario. Egli riconosce poi che il testo proposto dal relatore attenua alcune preoccupazioni ma afferma che esso non dissipa il timore delle

pressioni di fronte alle quali quegli organismi elettivi potrebbero in realtà venirsene a trovare, al di là delle buone intenzioni dei sostenitori della massima pubblicità. Annuncia infine la propria disponibilità per l'applicazione del principio quanto ai consigli distrettuali.

Analoghe considerazioni sono svolte dal senatore Niccoli, che a sua volta sostiene la tesi secondo cui la legge, qualora avesse voluto consentire realmente la partecipazione del pubblico, non avrebbe mancato di dettare esplicite norme al riguardo, se non altro per conferire ai presidenti precisi poteri organizzatori. L'oratore sottolinea poi la diversità della posizione del Consiglio scolastico distrettuale sia nei confronti della comunità locale, sia in fatto di rapporti con gli altri organismi dello Stato (Ministero della pubblica istruzione, Regioni, Enti locali) e si dice pertanto consenziente con la previsione di sedute pubbliche per tali organismi. Ragioni attinenti invece sia alla necessità di garanzie per il corretto funzionamento dei nuovi organi di istituto, sia al regolare funzionamento della vita scolastica lo inducono a condividere i dubbi e le perplessità espressi dal precedente oratore, temendo che la presenza del pubblico risulti di ostacolo all'avvio del lavoro comune delle varie componenti presenti nei consigli scolastici.

A giudizio del senatore Dinero la conoscenza dei lavori degli organi collegiali risulta sufficientemente assicurata dalla pubblicità degli atti, mentre l'ammissione di pubblico ai consigli di istituto appare, egli osserva, oltretutto, come un elemento di ulteriore aggravio per le singole strutture scolastiche, per non parlare, aggiunge poi, delle nuove occasioni di pressione che potranno essere esercitate, da parte di minoranze organizzate e violente, nei confronti dei rappresentanti elettivi. Egli ritiene che il problema del mantenimento dell'ordine risulti meglio impostato nel testo proposto dal relatore rispetto a quello del Governo, tuttavia è dell'avviso che né l'uno né l'altro dia una reale soluzione a difesa contro possibili eccessi. Annuncia pertanto la propria posizione contraria.

Il senatore Piovano si rammarica che il dibattito tenda a prolungarsi oltre i termini prevedibili, meravigliandosi della mancanza di fiducia dimostrata soprattutto da parte di senatori democratici cristiani nei confronti della maturità della società italiana. Non dubita che maggiori aperture possano porre problemi per gli organi della scuola e che il pericolo di intemperanze debba indurre a misure di cautela, ma fa osservare che le troppe cautele rischiano di negare, in fatto, la stessa attuazione dei principi di democrazia. D'altra parte, osserva egli, i facinorosi non hanno bisogno della pubblicità delle sedute per dar corso alle loro violenze: pertanto giudica eccessivamente riduttivo il testo proposto dal senatore Burtulo ed invita la Commissione ad avere un po' di fiducia in più nel buon senso dei giovani, e nella maturazione democratica della società italiana.

Il senatore Stirati ritiene che il provvedimento sulla pubblicità degli organi collegiali della scuola abbia ancora la possibilità di divenire legge, a patto — egli dice — che non emergano nuovi motivi di ritardo: egli non condivide quindi le perplessità manifestate, ritenendo l'apertura dei consigli scolastici al pubblico strumento per realizzare il collegamento fra società e scuola, senza peraltro arrivare alla soppressione della distinzione fra l'una e l'altra entità. Egli conclude con alcune riserve sul testo proposto dal Governo, e suggerendo alla Commissione di adottare l'articolo 1 del disegno di legge dei senatori Pieraccini e Bloise.

Al senatore Rossi Dante appare poco comprensibile il timore che l'ammissione di studenti, docenti, e genitori alle sedute degli organi collegiali possa costituire occasione di violenze: teme che con le riserve manifestate, invece, non si voglia perdonare al ministro Malfatti di aver aggiornato le proprie posizioni, inizialmente assai rigide. L'oratore riconosce le difficoltà che possono esservi nell'attuazione del principio della partecipazione democratica, ma trova tutt'altro che convincente addurre, come argomento « contro », la esigenza (che deriverebbe conseguenzialmente) di estendere l'apertura al pubblico anche dei consigli

di amministrazione degli altri enti dello Stato, amministrativi ed economici, che personalmente ritiene appunto auspicabile.

Egli dichiara la propria insoddisfazione per i vari disegni di legge in esame, ma giudica quello proposto dai senatori Piovano ed altri meno distante dalle richieste emergenti dal mondo della scuola, e pertanto si pronuncia a favore di questo.

Il presidente Cifarelli fa notare in primo luogo come democrazia non significhi solo partecipazione ma anche sistema rappresentativo; quindi esprime il convincimento che il disegno di legge n. 2336 possa essere anche accettato senza timori di possibili, illecite pressioni, esercitate dal pubblico nei confronti degli organismi elettivi scolastici: egli teme, semmai, che i riflettori della pubblicità possano rendere meno concludente sul piano operativo la vita delle istituzioni elettive scolastiche.

Esprime poi il suo apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore Burtulo, sia per l'indicazione precisa delle sedute da rendere pubbliche contenuta nel suo testo, sia per i poteri ordinatori conferiti al presidente del consiglio di istituto in detto testo, sia per le garanzie in esso studiate per evitare possibili comportamenti unilaterali da parte dei presidenti stessi.

Sottopone poi alla Commissione alcuni problemi riguardanti l'ulteriore corso della procedura su cui si pronunciano brevemente il relatore Burtulo e il senatore Urbani (che sollecita la rapida conclusione del dibattito).

La seduta, sospesa alle ore 19,40, viene ripresa alle ore 20.

Agli oratori intervenuti replicano quindi il relatore alla Commissione ed il sottosegretario Spitella.

Il senatore Burtulo dà conto, soprattutto, delle modifiche da lui suggerite con il testo sostitutivo formulato (sottolinea), su invito della Commissione, tenendo presenti le varie proposte.

I punti ai quali egli ha ispirato tale testo riguardano essenzialmente: il principio della ammissione, ai consigli di circolo di istituto e dei distretti, delle componenti rappresen-

tanti nell'organo; una più precisa indicazione (sulla base degli argomenti in discussione) delle sedute da rendere pubbliche; infine, una più chiara attribuzione al presidente dei poteri da esercitarsi ai fini del mantenimento dell'ordine.

Il sottosegretario Spitella, dopo aver osservato che, nonostante la controversia interpretativa, i motivi adottati *de jure condito* contro la linea seguita dal Governo in ordine alla applicazione della volontà del legislatore non sono risultati convincenti, riconosce che vi è stata una certa maturazione dei vari punti di vista alla stregua delle esperienze concrete.

Egli sottolinea poi la necessità di garantire la libertà di discussione e deliberazione nonché una efficiente operatività degli organi, dichiara la disponibilità del Governo nei confronti del testo elaborato dal relatore e, concludendo nello spirito del disegno di legge n. 2336, mette in luce l'esigenza di una pronuncia del legislatore che ponga fine al contenzioso in atto.

Su proposta del presidente Cifarelli, la Commissione passa all'esame degli emendamenti, prendendo a base del dibattito il testo elaborato dal relatore.

Viene annunciato un emendamento del senatore Valitutti tendente a prevedere la pubblicità delle sedute per i soli consigli scolastici distrettuali.

Quindi il senatore Urbani presenta alcuni emendamenti formulati da lui e dai senatori Veronesi, Piovano e Papa.

Essi riguardano in primo luogo l'ammissione alle sedute dei consigli di circolo e di istituto e dei consigli scolastici distrettuali, non solo degli elettori delle componenti rappresentate nell'organo, ma, in genere, del « pubblico », e non solo per determinate sedute, ma per tutte le sedute non relative a questioni attinenti a persone; in secondo luogo tendono a sopprimere la previsione di un obbligo, per il presidente, di porre in votazione la esclusione del pubblico se richiesta da uno o più membri dell'organo collegiale; infine prevedono l'ammissione nei consigli di circolo e di istituto, con diritto di parola, sia su materie particolari, sia sui problemi generali della vita e del funziona-

mento della scuola, di rappresentanti della provincia, del comune, dei loro organi di decentramento, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, dipendenti o autonomi, operanti nel territorio, nonché analogo previsione per i consigli distrettuali.

Quindi il seguito della discussione è rinviato.

La seduta termina alle ore 20,35.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

VENERDÌ 23 APRILE 1976

*Presidenza del Presidente
SAMMARTINO*

Intervengono i Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Arnaud, per i trasporti Degan e per le poste e le telecomunicazioni Fracassi.

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento** » (2535), d'iniziativa dei deputati Merli ed altri, approvato dalla Camera dei deputati;

« **Provvedimenti contro l'inquinamento delle acque** » (331), d'iniziativa dei senatori Arena ed altri.

(Rinvio della discussione).

Il presidente Sammartino, relatore alla Commissione, dopo aver avvertito che — data la connessione di materia — si procederà ad una discussione congiunta dei due disegni di legge, sottolinea la particolare complessità del disegno di legge n. 2535, proponendo di rinviare alla prossima settimana l'inizio della discussione in modo da consentire un più adeguato approfondimento del testo.

Dopo un intervento del senatore Maderchi, che concorda con la proposta del Presidente, la discussione dei due disegni di legge è rinviata alla prossima settimana.

« **Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni di diverse zone del territorio nazionale colpite da varie calamità naturali e provvidenze in conseguenza dei movimenti franosi nel territorio del comune di Lecco** » (2536), approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e rinvio).

Riferisce alla Commissione il senatore Tanga, il quale rileva che il disegno di legge reca un ulteriore finanziamento di 16 miliardi e 372 milioni per provvidenze riguardanti varie zone del Paese colpite da calamità naturali. Il provvedimento prevede anche l'adeguamento delle norme a suo tempo emanate alle sopravvenute esigenze riguardanti l'opera di ricostruzione delle zone danneggiate.

Dopo aver illustrato un ordine del giorno, sottoscritto anche dal senatore Santonastaso, che impegna il Governo a predisporre con urgenza un provvedimento legislativo per facilitare l'opera di ricostruzione delle zone dell'Irpinia, del Sannio e del Casertano colpite dal terremoto del 1962, il relatore conclude sollecitando la Commissione ad approvare il disegno di legge.

Apertasi la discussione, interviene il senatore Crollalanza il quale osserva che il testo del provvedimento, riguardante numerosi eventi calamitosi, andrebbe meglio approfondito. Tale esigenza è condivisa dal senatore Avezzano Comes. Infine la Commissione decide di rinviare alla prossima settimana il seguito della discussione.

« **Disciplina per la istituzione e la gestione delle mense nelle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni** » (2538).

(Discussione e approvazione).

Il senatore Tanga, relatore alla Commissione, illustra il contenuto del disegno di legge che disciplina la gestione delle mense aziendali da parte dell'Istituto postelegrafonici, prevedendo in particolare nuovi criteri per la partecipazione alla stessa gestione del personale e per il controllo sulla funzionalità del servizio.

Il relatore pone l'accento sulla norma prevista dall'articolo 3 che affida il controllo sulla gestione delle mense ad appositi comi-

tati formati su base compartimentale e composti da dipendenti delle amministrazioni postale e telefonica, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Apertasi la discussione interviene il senatore Cebrelli il quale, nel preannunciare il voto favorevole del Gruppo comunista, sottolinea in particolare il significato democratico della partecipazione dei lavoratori postelegrafonici alla gestione delle mense aziendali. Permane tuttavia qualche perplessità — nota l'oratore — per quanto riguarda il ricorso a forme di appalto e, più in generale, per quanto attiene al riassetto dell'Istituto postelegrafonici nel quadro della ristrutturazione delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste.

Favorevoli al disegno di legge si dichiarano poi i senatori Avezzano Comes, Crollalanza, Germanò e Santalco.

Dopo un breve intervento del sottosegretario Fracassi, che ringrazia per la sollecitudine con la quale è stato esaminato il disegno di legge, la Commissione approva i nove articoli ed il disegno di legge nel suo complesso.

« Nuove norme sugli autoveicoli industriali » (2544), d'iniziativa dei deputati Boffardi Ines e Bodrito; Tassi; Tassi ed altri; Mariani ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Rinvio della discussione).

Dopo che il Presidente ha comunicato che non è ancora pervenuto il parere della Commissione giustizia, la discussione del disegno di legge viene rinviata alla prossima settimana.

« Proroga dei termini di cui alla legge 12 agosto 1974, n. 376, concernente norme a favore degli aeroporti civili di Palermo Punta Raisi e Venezia Marco Polo » (2545), d'iniziativa del deputato Reggiani, approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione).

Riferisce alla Commissione il senatore Pacini, il quale rileva che il disegno di legge, prorogando di due anni il termine previsto

dalla legge n. 376 del 1974, intende consentire il completamento di importanti infrastrutture negli aeroporti di Palermo Punta Raisi e Venezia Marco Polo.

Nella discussione interviene il senatore Sgherri, il quale afferma che si procede ad una proroga, ignorando in che modo sono stati finora utilizzati i fondi stanziati per gli aeroporti in questione nei quali, soprattutto per lo scalo di Palermo, permane una situazione di grave pericolosità come è testimoniato anche dai frequenti incidenti.

Il senatore Maderchi osserva che, prima di pronunciarsi sull'opportunità della proroga, occorrerebbe conoscere i motivi che hanno fatto ritardare per anni il completamento delle infrastrutture aeroportuali.

Il senatore Crollalanza, pur esprimendo critiche per i ritardi verificatisi, sottolinea la opportunità di completare le opere in corso, approvando la proroga stabilita dal disegno di legge. In ogni caso, ad avviso dell'oratore, è necessario che la Commissione venga informata circa lo stato di attuazione della legge n. 825, riguardante gli aeroporti, in modo da valutare la situazione complessiva degli scali aeroportuali italiani che, in alcuni casi, come ad esempio a Bari, presenta ancora numerose carenze.

Dopo un intervento del senatore Santalco, il quale si dichiara favorevole al disegno di legge, indispensabile per ultimare opere già iniziate, il senatore Germanò, nel preannunciare il suo voto favorevole, rileva che la proroga di due anni appare opportuna laddove si pensi alle numerose formalità occorrenti per il completamento delle opere in corso.

Alla replica del relatore fa quindi seguito l'intervento del sottosegretario Degan il quale ricorda anzitutto che gli stanziamenti per gli scali di Palermo e Venezia, erogati nel 1968, sono stati utilizzati in larga misura e che rimangono da completare alcune opere, come la torre di controllo dell'aeroporto Marco Polo; appunto per consentire tale completamento appare necessaria la proroga di due anni stabilita dal disegno di legge.

Rilevato quindi che la legge n. 825 ha finora dato buoni risultati consentendo di ovviare alle molteplici carenze lamentate in pas-

sato in numerosi aeroporti, il rappresentante del Governo conclude assicurando che saranno fornite alla Commissione adeguate delucidazioni circa lo stato di attuazione della predetta legge n. 825.

Dopo una dichiarazione di voto del senatore Sgherri, che preannuncia l'astensione del Gruppo comunista, la Commissione approva il disegno di legge nel suo articolo unico.

La seduta termina alle ore 11,20.

AGRICOLTURA (9°)

MARTEDÌ 27 APRILE 1976

Presidenza del Presidente
COLLESELLI
indi del Vice Presidente
BUCCINI

Intervengono il Ministro dell'agricoltura e delle foreste Marcora ed il Sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero, Felici.

La seduta ha inizio alle ore 11,15.

IN SEDE REDIGENTE

« Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo » (2560), approvato dalla Camera dei deputati.
(Discussione e approvazione).

Il senatore Tortora, relatore alla Commissione, dopo aver evidenziato il breve termine consentitogli per esaminare il provvedimento, illustra il disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati e inteso a risolvere un problema sul quale molto tempo è stato perduto. Dopo essersi soffermato sulla situazione degli Enti di sviluppo agricolo negli ultimi anni, rileva che il loro patrimonio e il potenziale tecnico ed operativo non sono stati adeguatamente utilizzati per lo sviluppo dell'agricoltura e per una razionale programmazione delle attività dei singoli imprenditori agricoli. Una tale situazione ha accentuato le lacune di un si-

stema, nel quale hanno finito per trovare spazio gli interessi dei grossi operatori e delle industrie.

Il relatore richiama la necessità di una rapida approvazione del provvedimento, che già all'altro ramo del Parlamento ha incontrato ampio consenso, sottolineando in particolare che il disegno di legge assicura alle Regioni, ed agli Enti di sviluppo posti a loro disposizione come diretto strumento operativo, un potere decisionale e una autonomia sufficienti perchè i vari interventi possano essere adeguati alla articolata realtà delle varie situazioni regionali dell'agricoltura italiana. Premesso che il maggior problema da considerare, al momento dell'attuazione pratica della legge, sarà la utilizzazione del personale degli enti di sviluppo, conclude invitando la Commissione ad approvare gli articoli del disegno di legge nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, e avverte che in ogni caso, dopo la prima attuazione del provvedimento, sarà possibile intervenire successivamente per quei correttivi che la realtà concreta indicasse come opportuni.

Il senatore Buccini, dopo aver premesso che il provvedimento affronta un problema da tempo sollecitato dalle varie Regioni, rileva che gli Enti di sviluppo risultano impostati prevalentemente per delle finalità di riforma fondiaria che in effetti non sono state più realizzate in Italia. Dopo aver osservato che alcuni di tali enti hanno finito per trasformarsi in centri di potere politico, sottolinea che malgrado l'approfondito dibattito svoltosi alla Camera dei deputati alcune delle soluzioni di compromesso, raggiunte su importanti problemi, non sono sufficienti a precludere gravi perplessità, che non sembra possano essere superate con la presentazione o l'accoglimento da parte del Governo di specifici ordini del giorno. In particolare va affrontato il problema della disparità di trattamento che la legge riserva agli enti di sviluppo di carattere regionale, per i quali non è previsto nessun finanziamento per il periodo che va dal 1° aprile 1972 al 31 dicembre 1975, a differenza di quanto invece è previsto per la copertura degli oneri degli enti di carattere interregionale; tale

disparità di trattamento, che non mancherà di provocare riserve anche di carattere costituzionale, incide in maniera particolare sulle Regioni meno favorite, addossando ad esse rilevanti oneri per la copertura delle gestioni passate. Si riserva quindi di presentare uno specifico emendamento all'articolo 13, pur rendendosi conto della incidenza che una tale proposta potrebbe avere sull'*iter* del provvedimento.

Il senatore Del Pace rileva che il provvedimento è ancora deludente rispetto alle molte attese e alle sollecitazioni da tempo avanzate dalle Regioni. Sebbene sia stato possibile, con un paziente lavoro, eliminare alcuni dei gravi difetti contenuti nella proposta originaria, persistono delle manchevolezze, che individua soprattutto nel carattere eccessivamente analitico e vincolante delle prescrizioni destinate alle Regioni. Non solo quindi il provvedimento si qualifica più come una legge-regolamento che come una legge-quadro; esso sembra ignorare le più recenti disposizioni della legge n. 382 sulla attribuzione dei poteri alle Regioni, così come appare del tutto insufficiente per quanto concerne i problemi degli enti di irrigazione. Anche le disponibilità finanziarie risultano insoddisfacenti; i senatori comunisti peraltro concordano sulla esigenza di una rapida approvazione della legge che viene valutata come un primo passo in avanti verso la soluzione di un annoso problema, che senz'altro richiederà ulteriori correttivi, e rinunciano quindi a presentare numerosi emendamenti che pur sarebbero opportuni in base ai rilievi già evidenziati al testo in esame.

Il senatore Rossi Doria considera anzitutto la situazione di urgenza nella quale il provvedimento viene esaminato ed avverte che, di fronte all'impossibilità di modificare il testo approvato dalla Camera dei deputati, alcune riserve vanno formulate per adempiere ad un dovere di coscienza. Analizza quindi i compiti attribuiti agli enti di sviluppo, osservando che la loro attività, basata su criteri e finalità ormai superati, non ha concorso in maniera incisiva all'ammmodernamento dell'agricoltura, soprattutto per il ritardato collegamento con i poteri regio-

nali, che avrebbe dovuto essere realizzato già da molti anni. Pur riconoscendo la opportunità di una legge per disciplinare il nuovo assetto istituzionale degli enti di sviluppo agricolo, sottolinea il carattere negativo del mantenimento di una serie di « funzioni ad esaurimento » che si collegano ai compiti già svolti in passato e che costituiscono un ingiustificato onere per le Regioni, in aggiunta ai numerosi vincoli ugualmente ingiustificati che il provvedimento pone all'iniziativa e all'attività regionale, in contrasto con il previsto carattere di legge-quadro. Altro difetto del provvedimento (che addosserà alle Regioni anche un cospicuo onere per un esuberante personale) è la mancanza di una chiara impostazione di politica agraria e la sopravvivenza di concezioni che dovrebbero essere del tutto superate e che potranno essere fonte di ulteriori conflitti fra lo Stato e le Regioni.

Il senatore Pistolese esprime un giudizio nettamente negativo sul provvedimento, sul quale è consentito solo un esame frettoloso e incompleto. Premesso che il disegno di legge sopraggiunge in ritardo rispetto ad una situazione maturata già da molti anni, rileva che la funzione degli enti di sviluppo agricolo doveva considerarsi superata già nel momento in cui furono istituite le Regioni, mentre oggi si dà luogo ad una ingiustificata duplicazione di organi operanti in agricoltura nell'ambito di ciascuna Regione. Contestando le valutazioni dei precedenti oratori, avverte che le norme in esame consentono la più ampia facoltà discrezionale sia al legislatore regionale, che agli stessi enti di sviluppo, dato il loro carattere del tutto generico. Criticabile è invece, a suo avviso, la impostazione rigida dell'articolo 4, che, predeterminando la composizione dei Consigli di amministrazione, assicura ai sindacati e in genere alle forze di sinistra la maggioranza nell'ambito di tali Consigli; individua in tale disposizione un ulteriore cedimento della maggioranza nei confronti delle sinistre, e la consegna ad esse anche degli enti di sviluppo agricolo.

Il senatore Mazzoli premette che anche il suo intervento risponderà ad un dovere di

coscienza, e rileva la impossibilità di meditare approfonditamente sul contenuto delle singole norme. Nel complesso, a suo avviso, il provvedimento non appare nè ordinato, nè chiaro, nè idoneo a consentire alle Regioni un migliore svolgimento dei compiti nel settore agricolo. Pur riconoscendo che il provvedimento tende a superare una situazione divenuta ormai logora, contesta che esso corrisponda ad una impostazione razionale, in quanto è ignorata l'esigenza di dar vita, nel settore agricolo, ad iniziative ed attività di tipo imprenditoriale che richiedono un particolare grado di autonomia. Premesso che gli enti di sviluppo rischiano di trasformarsi in un'ennesima bardatura burocratica, sproporzionata rispetto alla stessa consistenza numerica degli effettivi operatori agricoli, espone alcuni rilievi critici anche in relazione alla composizione e alle competenze degli organi dirigenti degli enti di sviluppo, così come individua, nella impropria formulazione di alcune norme, il pericolo di vertenze sul problema della sistemazione del personale. Conclude confermando il voto favorevole, anche da parte dei senatori democristiani, per i motivi di urgenza da tutti riconosciuti, ma rinnova la richiesta al Governo per un riesame della intera questione che dovrà ugualmente impegnare, con pari responsabilità, anche il Parlamento.

Il senatore Franco Tedeschi osserva che la rapidità con cui il Senato si appresta ad approvare il disegno di legge appare forse sorprendente, rispetto all'intrico di problemi e di situazioni, spesso anomale, che caratterizza il settore degli enti di sviluppo agricolo. Ritiene valida la scelta proposta dal Governo, ed accolta dall'altro ramo del Parlamento, di un intervento legislativo che consentisse, attraverso la enunciazione di alcuni principi fondamentali, la esistenza, in ciascuna Regione, di organismi operativi dotati di un certo grado di omogeneità istituzionale, come presupposto per la realizzazione di interventi programmati nel settore dell'economia agricola; alternativa a tale soluzione sarebbe stata quella (che giudica del tutto insostenibile) di consentire alle singole Regioni la più ampia discrezionalità di ini-

ziativa nella scelta degli organismi destinati ad operare in agricoltura.

L'oratore prosegue analizzando l'attività svolta finora dagli enti di sviluppo agricolo, contestando alcuni degli addebiti ad essi rivolti e rilevando che, almeno per gli ultimi anni, la carenza e la insufficienza della loro azione deve collegarsi ad una ingiustificata inerzia legislativa, che tra l'altro ha costretto gli enti in questione a ricorrere in maniera massiccia alla esposizione bancaria soltanto per assicurare la propria sopravvivenza; e ciò nel momento stesso in cui, anno per anno, nel Fondo globale del Ministero del tesoro venivano accantonate cospicue somme per le stesse finalità. Richiamandosi in particolare alla esperienza dell'Ente Delta padano, rileva che gli enti di sviluppo hanno saputo assolvere a compiti di un certo rilievo, anche in settori non strettamente connessi con l'economia agricola, come ad esempio nel campo delle infrastrutture, della difesa del suolo, dell'assetto del territorio, della ricerca idrogeologica, della itticoltura e acquicoltura. Di fronte alla vasta gamma dei possibili interventi, ritiene ingiustificata la indicazione troppo restrittiva dei compiti propri degli enti di sviluppo, contenuta nel disegno di legge; in contrasto con quanto osservato dal senatore Pistolese, ritiene valida la indicazione concernente i Consigli di amministrazione, in quanto consente il collegamento della attività degli enti di sviluppo con tutte le categorie e le forze sociali operanti in agricoltura; la rappresentanza di tali forze può anzi considerarsi ancora insufficiente, in base alla soluzione di compromesso adottata, e deve richiedersi adeguato impegno del Governo perchè sia assicurata agli enti di sviluppo agricolo la maggiore autonomia operativa. Ciò andrà ricordato in vista di quei nuovi provvedimenti che dovranno essere proposti, in un momento migliore dal punto di vista parlamentare, dopo la prima attuazione di una legge di cui deve riconoscersi il carattere transitorio e di prima soluzione del problema.

Il senatore Franco Tedeschi conclude annunciando voto favorevole agli articoli del

provvedimento, ma sottolineando l'esigenza di risolvere il grave problema costituito dalla disparità di trattamento fra gli enti a base regionale e quelli a carattere inter-regionale, disparità di trattamento che non appare giustificabile e che potrà dar luogo a riserve anche sul piano costituzionale.

Il senatore Murmura, richiamandosi anche alle osservazioni contenute nel parere favorevole espresso dalla 1^a Commissione in relazione al disposto degli articoli 13 e 14, che danno luogo ad una discriminazione ingiustificata fra i vari enti, illustra brevemente un ordine del giorno (sottoscritto anche dal senatore Gaudio), nel quale, preso atto della evidente disparità di trattamento posta in essere da tali articoli, si invita il Governo a predisporre un provvedimento legislativo per la copertura dei ripiani e dei fabbisogni fino al 31 dicembre 1975 anche per gli enti di sviluppo delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo, della Campania, del Molise e della Calabria.

Il ministro Marcora, dopo aver ringraziato il relatore per la sua esposizione, ricorda che il problema degli enti di sviluppo è da tempo tenuto in evidenza dal Governo, in quanto risale al 5 aprile 1973 il primo disegno di legge in proposito, seguito, il 9 luglio 1974, da un decreto-legge (non convertito dal Parlamento) per assicurare agli enti di sviluppo un finanziamento pari a 185 miliardi. La soluzione del problema, sia nella stessa impostazione del disegno di legge governativo, sia nella elaborazione parlamentare, ha dato luogo ad una serie di compromessi e di scelte concordate anche con le Regioni. Di fronte alla ipotesi di uno scioglimento degli enti di sviluppo esistenti e di autonome iniziative a livello regionale per la creazione di nuovi organismi, resta pienamente giustificata la scelta per una legge-quadro che nello stesso tempo impedisse la sopravvivenza, in una situazione modificata, di enti concepiti in un diverso contesto, e impedisse altresì che le Regioni istituissero dei doppioni rispetto agli organismi esistenti. Un provvedimento legislativo a carattere nazionale si imponeva anche per la soluzione dei problemi finanziari e

in relazione ai problemi giuridici ed amministrativi posti dagli enti di sviluppo esistenti, rispetto ai quali nessuna legge regionale sarebbe stata sufficiente.

Richiamandosi alla formulazione degli articoli, il Ministro ribadisce che il provvedimento riserva la più ampia autonomia decisionale alle Regioni, alle cui funzioni di indirizzo e di pianificazione va collegata la attività operativa dei singoli enti. In merito al problema degli oneri finanziari per gli enti a carattere regionale, dichiara che non si è tenuto conto del periodo dal 1° aprile 1972 al 31 dicembre 1975, sia perchè non risultano acquisiti i dati precisi sulla effettiva consistenza degli oneri e dei fabbisogni, sia per la mancata assegnazione di fondi da parte del Tesoro. Conviene quindi sulla esigenza di un ulteriore provvedimento che risolva tale problema, di cui riconosce l'importanza.

In merito ai rilievi sulla composizione del Consiglio di amministrazione, contesta il giudizio del senatore Pistolese e respinge l'ipotesi della accettazione di una situazione pre-determinata, avvertendo che la legge riserva alle stesse Regioni la determinazione delle condizioni e delle modalità per la composizione degli organi direttivi degli enti di sviluppo. Pur riconoscendo che alcuni aspetti del provvedimento non risultano del tutto soddisfacenti, sottolinea che esso costituisce un avvio verso una situazione più favorevole, che dovrà essere adeguatamente utilizzata dalle Regioni attivando il notevole potenziale operativo di cui dispongono gli enti di sviluppo.

Il ministro Marcora conclude avvertendo che, ai motivi di urgenza già riconosciuti dai vari oratori, va aggiunta la considerazione che la attuale esposizione debitoria degli enti di sviluppo dà luogo ad un onere giornaliero superiore ai cento milioni per soli interessi bancari, e raccomanda alla Commissione la approvazione degli articoli senza ulteriori modificazioni.

Il presidente Cucinelli informa che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul provvedimento, e dà lettura del parere della 1^a Commissione, espresso dalla apposita Sottocommissione per i pareri este-

so dal senatore De Matteis nel seguente testo: « La Sottocommissione, riunitasi per esaminare il disegno di legge in titolo, esprime su di esso parere favorevole osservando che la Commissione di merito, in relazione al disposto degli articoli 13 e 14, deve curare che per tutti gli enti di sviluppo vi sia eguaglianza di trattamento ».

La Commissione, con il voto contrario del senatore Pistolese, approva i primi dodici articoli del disegno di legge.

Il senatore Buccini illustra il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo 13: « È autorizzata la spesa di lire 42 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste — per la concessione a favore dell'Ente Fucino, dell'Ente di sviluppo in Abruzzo, dell'Ente di sviluppo delle Marche, dell'Ente di sviluppo nell'Umbria, dell'Ente di sviluppo in Campania, dell'Ente di sviluppo per il Molise, dell'Opera Sila, Ente di sviluppo in Calabria, di contributi a completamento dei fabbisogni a tutto il 31 marzo 1972.

Sulla base predetta grava l'assegnazione di lire 360 milioni all'Ente di sviluppo per il Molise per la costituzione del patrimonio di fondazione.

Per fronteggiare i fabbisogni fino al 31 dicembre 1976 degli stessi enti indicati al precedente comma è autorizzata la spesa complessiva di lire 50 miliardi. Inoltre, per fronteggiare ulteriori fabbisogni fino al 31 dicembre 1976, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e il Ministero del tesoro possono autorizzare gli enti suddetti a contrarre mutui, fissandone il relativo importo nel limite complessivo di lire 70 miliardi ».

L'oratore, richiamandosi a quanto dichiarato dal Ministro dell'agricoltura, ritiene ingiustificata la negazione di fondi da parte del Ministro del tesoro, di fronte a problemi che hanno rilevanza costituzionale e danno luogo a questioni di grave rilievo sul piano della correttezza. Aderendo peraltro ad un invito del Presidente (il quale fa presente che l'emendamento non potrebbe essere neanche posto in votazione senza un nuovo parere della 5ª Commissione), dichiara di ritirare l'emendamento e presenta il

seguito ordine del giorno: « La Commissione agricoltura, nella discussione degli articoli n. 2560; rilevata la disparità di trattamento in ordine agli oneri finanziari fra Regioni in cui hanno operato ed operano enti di sviluppo agricolo di carattere interregionale e Regioni in cui operano enti a base regionale (articoli 8, 12, 13 e 18); rilevato che tale disparità può avere aspetti di incostituzionalità ed aprire la strada a conflitti tra Stato e Regioni; impegna il Governo a predisporre norme legislative dirette a sollevare le Regioni, in cui operano enti di sviluppo agricolo regionali, dai pesanti oneri finanziari, che gravano esclusivamente sulle stesse Regioni per il periodo 1° aprile 1972-31 dicembre 1975 ».

La Commissione, sempre con il voto contrario del senatore Pistolese, approva quindi l'articolo 13 ed i successivi articoli del disegno di legge.

Il senatore Murmura non insiste sull'ordine del giorno da lui presentato, associandosi alla formulazione dell'ordine del giorno del senatore Buccini, concernente identico oggetto.

Il senatore Del Pace, condividendo la impostazione dell'ordine del giorno proposto dal senatore Buccini, chiede che vi sia inserito un riferimento alla insufficienza degli stanziamenti complessivi.

Il ministro Marcora invita il senatore Del Pace a non insistere su tale proposta, in quanto tale inciso precluderebbe al Governo la possibilità di accogliere l'ordine del giorno stesso. Il senatore Del Pace prende atto delle osservazioni del Ministro.

Il Ministro Marcora dichiara, a nome del Governo, di accogliere l'ordine del giorno proposto dal senatore Buccini, cui hanno aderito anche i senatori Murmura e Gaudio.

La Commissione dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea e di presentare il testo degli articoli approvati.

La Commissione dà inoltre mandato al Presidente di richiedere, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, la autorizzazione alla relazione orale.

La seduta termina alle ore 13,10.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)**Sottocommissione per i pareri**

VENERDÌ 23 APRILE 1976

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente Germano e con l'intervento del Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Smurra, ha deliberato di esprimere:

a) *parere favorevole sugli emendamenti del Governo sostitutivi degli articoli del disegno di legge:*

« Riordinamento del ruolo ufficiali dei servizi di amministrazione e sussistenza dell'Esercito » (2346), d'iniziativa dei senatori Della Porta ed altri (*alla 4^a Commissione*);

b) *parere favorevole sui disegni di legge:*

« Norme per la tutela dell'uguaglianza tra i sessi e istituzione di una Commissione parlamentare di indagine sulla condizione femminile in Italia » (2458), d'iniziativa del senatore Romagnoli Caretoni Tullia (*alla 2^a Commissione*);

« Pubblicità delle sedute degli organismi scolastici collegiali e altre modificazioni ai decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, nn. 416, 417 e 420 » (2495), di iniziativa dei senatori Pieraccini e Bloise (*alla 7^a Commissione*);

« Modifica dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 1952, n. 1463: " Statizzazione delle scuole elementari per ciechi " » (2503), d'iniziativa dei deputati Belussi Ernesta ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (*alla 7^a Commissione*);

« Disciplina dei rapporti sorti in base al decreto-legge 27 dicembre 1975, n. 688, concernente la Cassa depositi e prestiti » (2525), d'iniziativa del deputato Gasco, approvato dalla Camera dei deputati (*alla 6^a Commissione*);

« Conversione in legge del decreto-legge 1^o aprile 1976, n. 76, contenente disposizio-

ni per l'applicazione dell'Accordo stipulato il 29 marzo 1976 fra il Ministero di grazia e giustizia della Repubblica italiana e il Dipartimento della giustizia degli Stati Uniti d'America » (2531), approvato dalla Camera dei deputati (*all'Assemblea*);

« Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza » (2543), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 6^a Commissione*);

c) *parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge:*

« Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento » (2535), d'iniziativa dei deputati Merli ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (*alla 8^a Commissione*).

MARTEDÌ 27 APRILE 1976

La Sottocommissione riunitasi sotto la presidenza del presidente De Matteis, ha deliberato di esprimere:

a) *parere favorevole con osservazioni sui disegni di legge:*

« Istituzione di Università statali in Abruzzo » (1379), d'iniziativa dei senatori De Luca ed altri;

« Statizzazione delle Università di Abruzzo e di Trento » (1975), d'iniziativa dei senatori Pieraccini ed altri;

« Provvedimenti finanziari urgenti a favore delle Libere Università dell'Abruzzo e della Libera Università di Urbino » (2078), di iniziativa dei senatori Veronesi ed altri;

« Istituzione delle Università in Abruzzo » (2300). (*Testo unificato*) (*alla 7^a Commissione*);

« Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo » (2560), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 9^a Commissione*);

b) *parere favorevole sui disegni di legge:*

« Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale e per la riorganizzazione, ricostruzione e riconversione del settore » (2397) (*alla 5ª Commissione*);

« Contributo straordinario all'ente autonomo denominato "Triennale di Milano" » (2553), d'iniziativa dei deputati Meucci ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (*alla 7ª Commissione*);

« Contributo straordinario all'ente autonomo esposizione quadriennale nazionale d'arte di Roma » (2554), d'iniziativa dei deputati Meucci ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (*alla 7ª Commissione*);

« Contributo straordinario all'ente autonomo "La Biennale di Venezia" » (2555), di iniziativa dei deputati Mariani ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (*alla 7ª Commissione*);

« Norme per il funzionamento della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena » (2566), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 7ª Commissione*);

« Modifiche della legge 9 ottobre 1970, numero 740, prorogata e modificata dalla legge 7 giugno 1975, n. 199, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addette agli istituti di prevenzione e di pena non appartenente ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria » (2557), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 2ª Commissione*);

« Modifica degli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo al personale aggregato degli istituti di prevenzione e di pena » (2558), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 2ª Commissione*).

BILANCIO (5ª)

Sottocommissione per i pareri

VENERDÌ 23 APRILE 1976

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Caron e con l'inter-

vento dei sottosegretari di Stato per il tesoro Abis, per la difesa Cengarle e per la pubblica istruzione Spitella, ha deliberato di esprimere:

a) *parere favorevole sui disegni di legge:*

« Riordinamento del ruolo ufficiali dei servizi di amministrazione e sussistenza dell'Esercito » (2346), d'iniziativa dei senatori Della Porta ed altri (*alla 4ª Commissione*) (*nuovo testo*);

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione istitutiva di una Agenzia Spaziale Europea (A.S.E.), con Allegati, firmata a Parigi il 30 maggio 1975 » (2408) (*all'Assemblea*);

« Aumento del contributo annuo a favore dell'Associazione della stampa estera in Italia » (2490) (*alla 1ª Commissione*);

« Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto per la contabilità nazionale » (2510), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 6ª Commissione*);

« Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Attilio Piccioni » (2518) (*alla 6ª Commissione*);

« Disciplina dei rapporti sorti in base al decreto-legge 27 dicembre 1975, n. 688, concernente la Cassa depositi e prestiti » (2525), d'iniziativa del deputato Gasco (*alla 6ª Commissione*);

« Disciplina per l'istituzione e la gestione delle mense nelle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (2538) (*alla 8ª Commissione*);

« Aumento del fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e Gorizia di cui alla legge 18 dicembre 1955, n. 908 » (2542), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 6ª Commissione*);

« Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza », approvato dalla Camera dei deputati (2543) (*alla 6ª Commissione*).

b) *parere favorevole con osservazioni sul testo unificato dei disegni di legge:*

« Istituzione di Università statali in Abruzzo » (1379), d'iniziativa dei senatori De Luca ed altri;

« Statizzazione delle Università d'Abruzzo e di Trento » (1975), d'iniziativa dei senatori Pieraccini ed altri;

« Provvedimenti finanziari urgenti a favore delle Libere Università dell'Abruzzo e della Libera Università di Urbino » (2078), d'iniziativa dei senatori Veronesi ed altri;

« Istituzione delle Università in Abruzzo » (2300) (*alla 7ª Commissione*);

c) *parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge:*

« Aumento del contributo annuo a favore dell'Ente autonomo Parco nazionale d'Abruzzo » (1949), d'iniziativa del senatore Buccini (*alla 9ª Commissione*);

d) *parere favorevole condizionato all'introduzione di taluni emendamenti sul disegno di legge:*

« Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni di diverse zone del territorio nazionale colpito da varie calamità naturali e provvidenze in conseguenza dei movimenti franosi nel territorio del comune di Lecco » (2536) approvato dalla Camera dei deputati (*alla 8ª Commissione*).

Inoltre la Sottocommissione ha deliberato di rinviare l'emissione del parere sui disegni di legge:

« Concessione di un contributo annuo a favore dell'università degli studi di Roma per il funzionamento della scuola di perfezionamento in studi europei presso la facoltà di Economia e Commercio » (1085), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 7ª Commissione*);

« Applicazione degli articoli 139, primo comma, e 47, settimo comma, del decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ai funzionari della carriera diplomatica » (2524), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 1ª Commissione*).

Infine la Sottocommissione ha deliberato di rimettere all'esame della Commissione plenaria il disegno di legge:

« Pubblicità delle sedute degli organismi scolastici collegiali e altre modificazioni ai decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, nn. 416, 417 e 420 » (2495), di iniziativa dei senatori Pieraccini e Bloise (*alla 7ª Commissione*);

MARTEDÌ 27 APRILE 1976

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Colella e con l'intervento del sottosegretario di Stato per il tesoro Abis, ha deliberato di esprimere:

a) *parere favorevole sui disegni di legge:*

« Proroga della legge 18 luglio 1975, n. 356, per le provvidenze in favore dei profughi » (2413) (*alla 1ª Commissione*);

« Riapertura dei termini per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione, nonché degli ex dipendenti delle disciolte confederazioni sindacali » (2489), d'iniziativa dei senatori Cirielli ed altri (*alla 11ª Commissione*);

« Applicazione degli articoli 139, primo comma, e 47, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ai funzionari della carriera diplomatica » (2524), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 1ª Commissione*);

« Nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile » (2551), d'iniziativa dei deputati Sangalli ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (*alla 8ª Commissione*);

« Contributo straordinario all'ente autonomo denominato " Triennale di Milano " »

(2553), d'iniziativa dei deputati Meucci ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (alla 7^a Commissione);

« Contributo straordinario all'ente autonomo esposizione quadriennale d'arte di Roma » (2554), d'iniziativa dei deputati Meucci ed altri (alla 7^a Commissione);

« Contributo straordinario all'ente autonomo " La Biennale di Venezia " » (2555), d'iniziativa dei deputati Mariani ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (alla 7^a Commissione);

« Aumento del fondo di dotazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica - ENEL » (2556), approvato dalla Camera dei deputati (alla 10^a Commissione);

« Modifiche della legge 9 ottobre 1970, numero 740, prorogata e modificata dalla legge 7 giugno 1975, n. 199, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenente ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria » (2557), approvato dalla Camera dei deputati (alla 2^a Commissione);

« Modifica degli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo al personale aggregato agli istituti di prevenzione e di pena » (2558), approvato dalla Camera dei deputati (alla 2^a Commissione);

« Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo » (2560), approvato dalla Camera dei deputati (alla 9^a Commissione);

« Proroga del termine per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale » (2562), approvato dalla Camera dei deputati (alla 2^a Commissione);

« Estensione alle aziende dei mezzi meccanici e magazzini portuali di Ancona, Cagliari, La Spezia, Livorno e Messina di alcuni benefici previsti per gli enti portuali » (2565), di iniziativa dei deputati Merli ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (alla 8^a Commissione);

« Provvedimenti per l'incremento della produzione di monete metalliche » (2568), approvato dalla Camera dei deputati (alla 6^a Commissione);

« Concessione di un contributo straordinario all'Istituto sperimentale per il tabacco » (2569), approvato dalla Camera dei deputati (alla 6^a Commissione);

b) *parere favorevole condizionato all'introduzione di emendamenti:*

« Disposizioni per l'assistenza ai cittadini affetti da emofilia ed estensione ad essi delle provvidenze di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118 » (1878), d'iniziativa dei senatori Alessandrini ed altri (alla 12^a Commissione).

Infine la Sottocommissione ha deliberato di rinviare l'emissione del parere sul disegno di legge:

« Norme per il funzionamento della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena » (2566), approvato dalla Camera dei deputati (alla 7^a Commissione).

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

1^a Commissione permanente

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

Mercoledì 28 aprile 1976, ore 11

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

1. Riammissione in servizio di militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri in congedo (2181-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

2. Proroga della legge 18 luglio 1975, n. 356, per le provvidenze in favore dei profughi (2413).

3. Aumento del contributo annuo a favore della Associazione della stampa estera in Italia (2490).

4. Applicazione degli articoli 139, primo comma, e 47, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ai funzionari della carriera diplomatica (2524) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Modifica delle norme sul matrimonio di alcune categorie di appartenenti ai corpi di polizia (2567) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2^a Commissione permanente
(Giustizia)

Mercoledì 28 aprile 1976, ore 10 e 17

In sede deliberante

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Modifiche della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata dalla legge 7 giugno 1975, n. 199, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenente ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria (2557) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Modifica degli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo al personale aggregato degli istituti di prevenzione e di pena (2558) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Deputati ALLOCCA ed altri. — Indelegabilità dei minimi della tariffa professionale per gli ingegneri ed architetti (2559) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

BUCCINI ed altri. — Ulteriore proroga, con modifiche, delle provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della proprietà rurale (1836).

Deputati MICHELI Pietro. — Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale (2009) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

BALBO. — Riapertura del termine per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della proprietà rurale (2283).

In sede redigente

Seguito della discussione del disegno di legge:

VIVIANI e ATTAGUILE. — Disciplina delle avvocature degli enti pubblici (1477).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA. — Modificazioni alle circoscrizioni territoriali degli Uffici giudiziari del Tribunale di La Spezia e del Tribunale di Massa (732).

2. FILETTI. — Estinzione del reato di emissione di assegno a vuoto (2168).

3. ROSA. — Nuovo ordinamento della professione di attuario (2036).

4. ROMAGNOLI CARETTONI Tullia. — Norme per la tutela dell'uguaglianza tra i sessi e istituzione di una Commissione parlamentare di indagine sulla condizione femminile in Italia (2458).

5. MAZZEI. — Disciplina transitoria del personale delle cancellerie e segreterie degli uffici giudiziari (2386).

II. Esame dei disegni di legge:

1. Proroga del termine per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (2562) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Salvaguardia del demanio marittimo (2418).

3. LANFRÈ ed altri. — Nuove norme per l'esercizio della professione forense e per l'ammissione nella Magistratura (1643).

4. CIFARELLI. — Norme sulle assegnazioni di sede dei magistrati ordinari e sugli incarichi degli stessi per funzioni diverse da quelle di giustizia (38).

ARENA. — Modifica dell'articolo 203 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (183).

ENDRICH. — Modificazione dell'articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario (493).

CUCINELLI e LEPRE. — Norme sullo stato giuridico degli appartenenti alla magistratura (678).

VENTURI e AGRIMI. — Sistemazione giuridico-economica dei vice pretori onorari (1768).

FOLLIERI ed altri. — Modifiche alla legge 20 dicembre 1973, n. 831, sulla nomina a magistrato di Cassazione (2115).

e delle Petizioni nn. 10, 101 e 119.

In sede consultiva

Esame dei disegni di legge:

CIPOLLA ed altri. — Provvedimenti a favore di piccoli proprietari di terreni affittati (70).

CHIAROMONTE ed altri. — Trasformazione dei contratti di mezzadria, di colonia ed altri in contratti di affitto (293).

CIPOLLA ed altri. — Integrazione delle norme sulla disciplina dell'affitto dei fondi rustici di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, e provvedimenti a favore dei piccoli proprietari concedenti terreni in affitto (386).

ROSSI DORIA ed altri. — Norme per la riforma dei contratti agrari (444).

DE MARZI ed altri. — Norme in materia di contratti agrari (1699).

FILETTI. — Nuove norme sulla forma e sulla validità dei contratti agrari ultranovennali o a tempo indeterminato (1870).

Deputati TRUZZI; TASSI ed altri; BARDELLI ed altri; VINEIS ed altri. — Norme in materia di contratti agrari (2187) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4ª Commissione permanente

(Difesa)

Mercoledì 28 aprile 1976, ore 10

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

DELLA PORTA ed altri. — Riordinamento del ruolo ufficiali dei servizi di amministrazione e sussistenza dell'Esercito (2346).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

Modifica delle norme sul matrimonio di alcune categorie di appartenenti ai Corpi di polizia (2567) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5ª Commissione permanente

(Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali)

Mercoledì 28 aprile 1976, ore 10

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 1976, n. 128, contenente norme per consentire l'aumento del capitale della GEPI (2563).

2. Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 1976, n. 127: « Norme concernenti lo sfruttamento del bacino carbonifero del Sulcis » (2564).

3. Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale e per la riorganizzazione e riconversione del settore (2397).

6^a Commissione permanente

(Finanze e tesoro)

Mercoledì 28 aprile 1976, ore 10

In sede referente

Esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 16 aprile 1976, n. 106, recante la proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche (2561) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

1. Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto per la contabilità nazionale (2510) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Provvedimenti per l'incremento della produzione di monete metalliche (2568) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Concessione di un contributo straordinario all'Istituto sperimentale per il tabacco (2569) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Attilio Piccioni (2518).

7^a Commissione permanente

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

Mercoledì 28 aprile 1976, ore 10

In sede deliberante

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Istituzione delle Università in Abruzzo (2300).

2. DE LUCA ed altri. — Istituzione di Università statali in Abruzzo (1379).

3. PIERACCINI ed altri. — Statizzazione delle Università d'Abruzzo e di Trento (1975).

4. VERONESI ed altri. — Provvedimenti finanziari urgenti a favore delle libere Università dell'Abruzzo e della libera Università di Urbino (2078).

5. VENTURI e BALDINI. — Contributo annuo dello Stato in favore della libera Università di Urbino (1830).

6. PIERACCINI ed altri. — Statizzazione della libera università di Urbino (2046).

7. BERLANDA ed altri. — Istituzione dell'Università degli studi di Trento (2483).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni sulla pubblicità delle sedute degli organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato (2336).

2. PIOVANO ed altri. — Norme riguardanti la pubblicità degli organi collegiali della scuola (2384).

3. PIERACCINI e BLOISE. — Pubblicità delle sedute degli organismi scolastici collegiali e altre modificazioni ai decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, nn. 416, 417 e 420 (2495).

4. Norme sulla direzione amministrativa delle Università (2411)

III. Discussione dei disegni di legge:

1. Concessione di un contributo annuo a favore dell'università degli studi di Roma per il funzionamento della scuola di perfezionamento in studi europei presso la facoltà di economia e commercio (1085) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Deputati MEUCCI ed altri. — Contributo straordinario all'ente autonomo denominato « Triennale di Milano » (2553) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Deputati MEUCCI ed altri. — Contributo straordinario all'ente autonomo « Esposizione quadriennale nazionale d'arte di Roma » (2554) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Deputati MARIANI ed altri. — Contributo straordinario all'Ente autonomo « La Biennale di Venezia » (2555) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Deputati BARDOTTI e FERRI Mario. — Norme per il funzionamento della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena (2566) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Istituzione delle Università statali degli Studi della Basilicata e del Molise, nonché dell'Istituto superiore di educazione fisica in Campobasso (2298).

2. Istituzione delle Università statali della Tuscia e di Cassino, nonché dell'Istituto superiore di educazione fisica in Cassino (2299).

3. SAMMARTINO ed altri. — Istituzione dell'Università degli studi nel Molise (46).

4. SCARDACCIONE ed altri. — Istituzione dell'Università in Basilicata (117).

5. MINNOCCI. — Istituzione di Università statali nelle provincie di Frosinone e Viterbo (1325).

— e del voto della Regione Molise (numero 75) attinente al disegno di legge n. 2298).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. DE ZAN ed altri. — Istituzione dell'Università della Lombardia orientale a Brescia (325).

2. DE ZAN ed altri. — Istituzione dell'Università statale a Brescia (1597).

3. LIMONI. — Istituzione di un Istituto superiore di educazione fisica con sede in Verona (1196).

4. RICCI e TANGA. — Istituzione in Benevento della terza università della Campania (1590).

5. PINTO e TESAURO. — Istituzione della facoltà di medicina e chirurgia presso l'Università di Salerno (1679).

6. SANTONASTASO. — Istituzione della nuova università di Caserta (1816).

7. DI BENEDETTO e PIOVANO. — Istituzione di una scuola superiore di archeologia nella città di Agrigento (1832).

8. LIMONI ed altri. — Istituzione dell'Università degli studi di Verona (2314).

9. BURTULO ed altri. — Istituzione dell'Università degli studi di Udine (2355).

10. MONTINI e BURTULO. — Istituzione di un Istituto superiore di educazione fisica con sede in Pordenone (2361).

III. Esame dei disegni di legge:

1. MONETI ed altri. — Nuove norme per l'attribuzione dell'assegno di studio universitario (2269).

2. RUHL BONAZZOLA Ada Valeria ed altri. — Istituzione di sezioni serali di scuole medie e secondarie statali (1447).

3. FALCUCCI Franca ed altri. — Norme per il riconoscimento delle scuole non statali di servizio sociale e del titolo di assistente sociale (1877).

4. NENNI ed altri. — Concessione di un contributo annuo a favore della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli di Milano (1992).

5. BARTOLOMEI ed altri. — Contributo per l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano (2262).

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. VEDOVATO ed altri. — Concessione di un contributo annuo di lire 150 milioni a favore della fondazione « Accademia Musicale Chigiana » con sede in Siena (2064).

2. CARRARO e SPIGAROLI. — Immissione degli idonei dei concorsi a posti di ispettore centrale, per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale, per la istruzione media non statale e per l'educazione artistica, nel ruolo degli ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione (592).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

ROMAGNOLI CARETONI Tullia. — Norme per la tutela dell'uguaglianza tra i sessi e istituzione di una Commissione parlamentare di indagine sulla condizione femminile in Italia (2458).

8ª Commissione permanente

(Lavori pubblici, comunicazioni)

Mercoledì 28 aprile 1976, ore 10

In sede deliberante

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Deputati MERLI ed altri. — Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento (2535) (Approvato dalla Camera dei deputati).

2. ARENA ed altri. — Provvedimenti contro l'inquinamento delle acque (331).

3. Deputati BOFFARDI Ines e BODRITO; TASSI ed altri; TASSI ed altri; MARIANI ed altri. — Nuove norme sugli autoveicoli industriali (2544) (Approvato dalla Camera dei deputati).

4. ZUCCALA ed altri. — Disciplina dell'ingaggio e dell'arruolamento di lavoratori da parte di raccomandatori marittimi per conto di armatori stranieri (2477).

5. Deputati MERLI ed altri. — Estensione alle aziende dei mezzi meccanici e magazzini portuali di Ancona, Cagliari, La Spezia, Livorno e Messina di alcuni benefici previsti per gli enti portuali (2565) (Approvato dalla Camera dei deputati).

6. Tutela del demanio marittimo (2570).

7. TOGNI ed altri. — Modificazioni degli articoli 37 e 49 del codice della navigazione, recanti norme sul demanio marittimo (221).

8. Salvaguardia del demanio marittimo (2418).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni di diverse zone del territorio nazionale colpite da varie calamità naturali e provvidenze in conseguenza dei movimenti franosi nel territorio del comune di Lecco (2536) (Approvato dalla Camera dei deputati).

2. Disciplina della professione di raccomandatorio marittimo (2010).

In sede referente

Esame del disegno di legge:

Deputati SANGALLI ed altri. — Nuove norme in materia di diritti per l'uso di aeroporti aperti al traffico aereo civile (2551) (Approvato dalla Camera dei deputati).

9ª Commissione permanente

(Agricoltura)

Mercoledì 28 aprile 1976, ore 9,30

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

Attuazione della direttiva comunitaria sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (2412).

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

1. Deputati TRUZZI; TASSI ed altri; BARDELLI ed altri; VINEIS ed altri. — Norme in materia di contratti agrari (2187) (Approvato dalla Camera dei deputati).

2. CIPOLLA ed altri. — Provvedimenti a favore dei piccoli proprietari di terreni affittati (70).

3. CHIAROMONTE ed altri. — Trasformazione dei contratti di mezzadria, di colonia ed altri in contratti di affitto (293).

4. CIPOLLA ed altri. — Integrazione delle norme sulla disciplina dell'affitto dei fondi rustici di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, e provvedimenti a favore dei piccoli proprietari concedenti terreni in affitto (386).

5. ROSSI DORIA ed altri. — Norme per la riforma dei contratti agrari (444).

6. CIPOLLA ed altri. — Durata del contratto di affitto a coltivatore diretto (1450).

7. SCARDACCIONE ed altri. — Nuove norme concernenti la durata del contratto di affitto a coltivatore diretto (1464).

8. BROSIO ed altri. — Abrogazione della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e della legge 10 dicembre 1973, n. 814, recanti norme in materia di affitto di fondi rustici (1672).

9. DE MARZI ed altri. — Norme in materia di contratti agrari (1699).

10. COSTA ed altri. — Aumento del contributo annuo a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per la gestione, conservazione e valorizzazione del Parco nazionale del Circeo (1868).

11. BUCCINI. — Aumento del contributo annuo a favore dell'Ente autonomo Parco nazionale d'Abruzzo (1949).

12. ZUGNO ed altri. — Estensione alle società per l'esercizio di imprese plurifamiliari in agricoltura delle agevolazioni in favore delle società cooperative (1968).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. MEDICI ed altri. — Provvedimenti a favore della olivicoltura e dell'olio d'oliva (1500).

2. DEL PACE ed altri. — Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1971, numero 817, sulla proprietà coltivatrice (1504).

BUCCINI ed altri. — Modifiche ed integrazioni della legge 14 agosto 1971, n. 817, sulla proprietà coltivatrice (1608).

Norme integrative sull'esercizio del diritto di prelazione di cui all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, sulla proprietà diretto-coltivatrice (1759).

3. CIFARELLI ed altri. — Legge-quadro sui parchi nazionali e le riserve naturali (222).

4. MAZZOLI. — Legge quadro per i parchi nazionali, regionali e le riserve naturali (473).

5. ABENANTE ed altri. — Istituzione del parco naturale del Vesuvio (552).

6. Delega al Governo ad emanare le norme per adeguare la legislazione nazionale alle disposizioni dei regolamenti delle Comunità europee in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (863).

7. DALVIT ed altri. — Concorso statale nella spesa per l'organizzazione del XIV Congresso internazionale della vite e del vino (1795).

8. SEGNANA ed altri. — Disciplina della piscicoltura (2213).

10^a Commissione permanente

(Industria, commercio, turismo)

Mercoledì 28 aprile 1976, ore 10

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

1. Aumento del fondo di dotazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica - ENEL (2556) (Approvato dalla Camera dei deputati).

2. ASSIRELLI ed altri. — Disciplina e tutela della ceramica artistica (2198).

3. SICA ed altri. — Modifiche alla legge 12 marzo 1968, n. 316, recante norme per la disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio (2366).

11^a Commissione permanente

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

Mercoledì 28 aprile 1976, ore 10

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

AZIMONTI e TORELLI. — Provvidenze in favore delle vedove e degli orfani dei grandi invalidi sul lavoro deceduti per cause estranee all'infortunio sul lavoro o alla malattia professionale ed adeguamento dell'assegno di incollocabilità di cui all'articolo 180 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (2240-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

1. CIRIELLI ed altri. — Riapertura dei termini per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione, nonché degli ex dipendenti delle disciolte confederazioni sindacali (2489).

2. SCARDACCIONE ed altri. — Modifica ed integrazione delle norme previste dalla legge 4 marzo 1958, n. 179, e successive modificazioni, recanti disposizioni in materia di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti (1720).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

AVERARDI ed altri. — Integrazione delle norme previste dalla legge 4 marzo 1958, n. 179, e successive modificazioni, recanti disposizioni in materia di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti (375).

12^a Commissione permanente

(Igiene e sanità)

Mercoledì 28 aprile 1976, ore 10,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

PREMOLI. — Rimozione del blocco alle convenzioni e relative tariffe — di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386 — stipulate dagli Enti mutualistici (2257).

MINNOCCI ed altri. — Modificazioni al decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria (2258).

LEGGIERI ed altri. — Provvedimenti urgenti per l'avvio della riforma sanitaria (2308).

II. Esame del disegno di legge:

ALESSANDRINI e VIVIANI. — Disposizioni per l'assistenza ai cittadini affetti da emofilia ed estensione ad essi delle provvidenze di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118 (1878).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

CUCINELLI e PITTELLA. — Soppressione dell'ente nazionale di previdenza e assistenza delle ostetriche e nuova disciplina dei trattamenti assistenziali e previdenziali per le ostetriche (2479).

Commissione parlamentare di inchiesta sulle strutture, sulle condizioni e sui livelli dei trattamenti retributivi e normativi

(presso il Senato della Repubblica)

Mercoledì 28 aprile 1976, ore 17

Commissione inquirente per i procedimenti d'accusa

(presso la Camera dei deputati)

Mercoledì 28 aprile 1976, ore 9,30 e 16,30

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 23,15